

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 febbraio 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 24. Sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - CPDEL - Pensioni - Opzione per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione - Cessazione dal servizio in assenza dell'adempimento - Facoltà di richiesta all'ente previdenziale per il recupero del contributo mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B) annessa al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 - Omessa previsione - Arbitrarietà della discriminazione - Irrazionalità della norma - Esigenza di un riequilibrio del rapporto obbligatorio - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 73, terzo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41) . . .

Pag. 7

N. 25. Sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Aiuti comunitari al settore agricolo - Attività fraudolenta - Repressione - Norma speciale - Applicabilità in luogo del reato di truffa - Trattamento sanzionatorio più favorevole - Configurazione di nuova fattispecie penale volta a rafforzare la tutela penale delle sovvenzioni comunitarie avente carattere sussidiario e complementare rispetto a quella concernente la truffa - Non irragionevolezza per un trattamento sanzionatorio attenuato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142).

(Cost., art. 3)

» 10

N. 26. Sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Comuni e province - Provincia autonoma di Trento - Programmi promozionali delle regioni e delle province autonome relativi alle iniziative all'estero per il 1993 - Riduzione - Modalità - Lesione di competenze - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 388 e 242/1988, 384/1992 e 45/1993) - Anomala misura di controllo della gestione finanziaria - Non spettanza allo Stato - Annullamento del telex della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari regionali n. 200/02894/1.12.S.P.AA.GG./230.

» 16

N. 27. Sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti - Paste alimentari - Importazione dall'estero di materia prima - Composizione con farine non permesse ai produttori italiani nel territorio nazionale - Difetto di rilevanza - Norma censurata violata solo nella parte in cui è stabilito il tenore massimo delle ceneri, della cellulosa e dell'acidità - Inammissibilità.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 29 e 36, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 41, primo comma)

Pag. 18

N. 28. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Trasmissione di atti di giudizio penale già sospeso in relazione a questione di legittimità costituzionale formalmente eccepita in altro procedimento - Concessione della facoltà di appello alla parte lesa, costituitasi parte civile, anche ai fini penali, quando trattasi di reati di ingiuria e diffamazione - Difetto di motivazione - Indeterminatezza del *thema decidendum* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 577).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 21

N. 29. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale dell'imputato - Cittadini extracomunitari - Infrazioni ai provvedimenti di respingimento alla frontiera e di espulsione - Arresto anche fuori dei casi di flagranza - Mancata conversione in legge del d.-l. 13 aprile 1993, n. 107 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, terzo comma, del d.-l. 13 aprile 1993, n. 107).

(Cost., artt. 3 e 13)

» 22

N. 30. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Arresto - Espulsione dallo stato consequenziale - Effetti - Mancata conversione in legge del d.-l. 13 aprile 1993, n. 107 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, terzo comma, del d.-l. 13 aprile 1993, n. 107).

(Cost., art. 29)

» 24

N. 31. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993 . . .

» 25

N. 32. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Mancata conversione in legge del d.-l. 20 maggio 1993, n. 150 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 20 maggio 1993, n. 150, artt. 3, 4, secondo, sesto, ottavo e nono comma).

(Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123) **Pag. 26**

N. 33. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Malati di Aids - Divieto di custodia cautelare - Indagati affetti da altre malattie altrettanto gravi ed irreversibili - Mancata conversione in legge del d.-l. 13 marzo 1993, n. 60 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 286-bis, come introdotto dal d.-l. 13 marzo 1993, n. 60).

(Cost., artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, primo comma, e 111, primo comma) **» 28**

N. 34. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Dissenso del g.i.p. - Ulteriori indagini - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Vanificazione del segreto istruttorio - Evocazione di un profilo di mero fatto - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409).

(Cost., artt. 3, 24 e 112) **» 29**

N. 35. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato per il g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 439/1993) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101) **» 31**

N. 36. Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Termine di decadenza - Decorrenza - Criteri - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 588/1990) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 458, primo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) **» 32**

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N 4. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° febbraio 1994 (della provincia autonoma di Bolzano).

Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Previsione del concorso delle province autonome, al finanziamento del servizio sanitario in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale - Riserva all'erario delle maggiori entrate tributarie dovute alla soppressione di agevolazioni tributarie, alla modifica del trattamento fiscale dell'abitazione principale e ad altre norme correttive in materia di tasse e imposte - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di addestramento e formazione professionale, sul presupposto che la qualificazione delle disposizioni della legge impugnata quali norme fondamentali di riforma economica e sociale non possa dipendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore (come nella specie) ma anche e soprattutto dalla natura obiettiva di esse - Lesione dell'autonomia finanziaria della provincia ricorrente - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 219/1984, 1033/1988, 349/1991, 240/1992 e 355/1993.

(Legge 24 dicembre 1993 n. 537, artt. 12, quinto e nono comma, e 16, diciassettesimo comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107)

Pag. 35

- N 5. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994 (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia).

Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Previsione che le pubbliche amministrazioni provvedano entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro - Divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi - Previsione che per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario - Qualificazione di dette norme quali norme di riforma economico-sociale in assenza delle caratteristiche sostanziali che tali norme debbano avere secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - Lesione della sfera di competenza della regione in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale da essa dipendente - Riferimento al ricorso n. 79/1993 proposto dalla stessa regione avverso il d.l. n. 470/1993 disciplinante la stessa materia.

(Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 3, quinto, ventitreesimo, trentottesimo, trentanovesimo, quarantunesimo e sessantaseiesimo comma).

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4)

» 41.

- N 31. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 10 novembre 1993.

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Tributi in genere - I.C.I. - Determinazione in base al patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziché al reddito effettivamente ricavato - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva nonché sul diritto di proprietà.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cap. I).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113)

» 43

N. 33. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 10 novembre 1993.

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Tributi in genere - I.C.I. - Determinazione in base al patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziché al reddito effettivamente ricavato - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva nonché sul diritto di proprietà.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; legge 23 ottobre 1992, n. 424, art. 4; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cap. I).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113)

Pag. 48

N. 32. Ordinanza del pretore di Milano del 29 novembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38)

» 49

N. 34. Ordinanza del tribunale di Roma del 20 dicembre 1993.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Istanza di rito abbreviato - Dissenso del p.m. per non decidibilità allo stato degli atti - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Ritenuta riconducibilità a costituzionalità della norma attraverso la soppressione dell'inciso «e con il consenso del p.m.».

(C.P.P. 1988, art. 452, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 50

N. 35. Ordinanza della pretura di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, del 14 settembre 1993.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sfratto per morosità del conduttore - Procedura esecutiva di rilascio - Concessione della forza pubblica solo a seguito di complessa procedura amministrativa - Protrazione dell'ineseguibilità del titolo di rilascio con sostanziale privazione della tutela giurisdizionale - Compressione del diritto di proprietà.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61).

(Cost., artt. 24 e 42)

» 53

- N. 36. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Pisa del 3 novembre 1992.

Tributi in genere - Imposta sulle donazioni - Donazione di nuda proprietà - Criteri di determinazione della base imponibile - Sopravvenuta modificazione dei coefficienti di determinazione al fine di compensare gli effetti della applicazione, nel calcolo dell'imposta, del nuovo saggio di interesse legale introdotto con la legge n. 353/1990 - Prevista efficacia retroattiva (dall'entrata in vigore del nuovo saggio d'interesse legale) di tali nuovi coefficienti - Lamentato contrasto con il dettato costituzionale secondo cui il legislatore, in materia, potrebbe disporre solo per il futuro.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, terzo comma)

Pag. 56

- N. 37. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Pisa del 3 novembre 1992.

Tributi in genere - Imposta sulle donazioni - Donazione di nuda proprietà - Criteri di determinazione della base imponibile - Sopravvenuta modificazione dei coefficienti di determinazione al fine di compensare gli effetti della applicazione, nel calcolo dell'imposta, del nuovo saggio di interesse legale introdotto con la legge n. 353/1990 - Prevista efficacia retroattiva (dall'entrata in vigore del nuovo saggio d'interesse legale) di tali nuovi coefficienti - Lamentato contrasto con il dettato costituzionale secondo cui il legislatore, in materia, potrebbe disporre solo per il futuro.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, terzo comma)

» 57

- N. 38. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Pisa del 3 novembre 1992.

Tributi in genere - Imposta sulle donazioni - Donazione di nuda proprietà - Criteri di determinazione della base imponibile - Sopravvenuta modificazione dei coefficienti di determinazione al fine di compensare gli effetti dell'applicazione, nel calcolo dell'imposta, del nuovo saggio di interesse legale introdotto con la legge n. 353/1990 - Prevista efficacia retroattiva (dall'entrata in vigore del nuovo saggio d'interesse legale) di tali nuovi coefficienti - Lamentato contrasto con il dettato costituzionale secondo cui il legislatore, in materia, potrebbe disporre solo per il futuro.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, terzo comma)

» 58

- N. 39. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 22 aprile 1993.

Impiego pubblico - Dipendenti di ente parastatale (nella specie: Associazione nazionale per il controllo della combustione) trasferiti alle u.s.l. - Inquadramento dei chimici, che prestavano servizio in qualità di chimico, prima qualifica, nel ruolo tecnico di detto ente, nella posizione funzionale intermedia di chimico coadiutore - Condizioni - Anzianità di servizio di dieci anni nella stessa qualifica e preposizione, da almeno un anno dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, alla direzione di struttura organizzativa non complessa - Trattamento ingiustificatamente inferiore rispetto a quello previsto per l'inquadramento dei chimici provenienti da regioni ed enti locali, per i quali i suddetti requisiti non sono richiesti.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2).

(Cost., art. 3)

» 58

- N. 40. Ordinanza del pretore di Napoli del 9 novembre 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - Equiparazione agli invalidi di guerra e per servizio, affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione d'indennità di assistenza e accompagnamento - Limiti - Previsione per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche per gli invalidi civili, dell'assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice a quo.

(Legge 11 dicembre 1980, n. 18, art. 1; legge 21 novembre 1988, n. 508).

(Cost., art. 3)

» 62

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 24

*Sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - CPDEL - Pensioni - Opzione per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione - Cessazione dal servizio in assenza dell'adempimento - Facoltà di richiesta all'ente previdenziale per il recupero del contributo mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B) annessa al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 - Omessa previsione - Arbitrarietà della discriminazione - Irrazionalità della norma - Esigenza di un riequilibrio del rapporto obbligatorio - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 73, terzo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo Casavola;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nei ricorsi riuniti proposti da Pampallona Rosa contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Pampallona Rosa;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato Eugenio Merlino per Pampallona Rosa;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, nel corso di due giudizi pensionistici proposti da Pampallona Rosa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui esclude — per il dipendente cessato dal servizio senza aver effettuato il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione, ma senza essere incorso durante il servizio nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo comma — la facoltà di chiedere all'ente previdenziale che il contributo venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia.

2. — Premette, in punto di fatto, il giudice remittente che Giordano Giovanni, defunto marito della ricorrente, aveva ricevuto, nel giugno 1980, la delibera determinativa dell'onere del riscatto richiesto, in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze del comune di Caltagirone, per periodi di servizio militare a suo tempo reso. Dopo aver dichiarato di accettare il pagamento del contributo in unica soluzione, era cessato dal servizio in data 1° agosto 1980, e cioè prima che fosse trascorso l'anno stabilito dalla legge per il versamento, mentre, nella successiva data del 26 aprile 1982, aveva chiesto che il contributo dovuto fosse trasformato in quota vitalizia passiva. Dopo la morte del Giordano,

avvenuta in data 3 settembre 1984, il Ministero del tesoro, Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, aveva disposto, nei confronti della vedova, Pampallona Rosa, la sospensione del trattamento di reversibilità già in godimento, con recupero della somma erogata a titolo di pensione provvisoria, ed aveva respinto, altresì, la domanda di pensione diretta a suo tempo prodotta dal Giordano, per mancanza del periodo minimo di anzianità di servizio. Rilevato che, tra i motivi del diniego, l'amministrazione adduce la circostanza che il Giordano sarebbe incorso nella decadenza di cui al secondo comma dell'art. 72 del regio decreto legge n. 680 del 1938, per non aver effettuato, entro un anno dalla data della comunicazione del riscatto, il pagamento del contributo in unica soluzione, il Collegio ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto legge n. 680 del 1938, nella parte in cui omette di considerare, nella disciplina apprestata, l'ipotesi del dipendente che, avendo optato per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione, cessi dal servizio senza averlo compiuto, ma prima che sia maturata la decadenza prevista dall'art. 72, secondo comma del medesimo regio decreto legge n. 680 del 1938.

3. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* ritiene che la norma impugnata operi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irrazionale discriminazione tra il caso sopra menzionato e quello di chi abbia scelto il pagamento rateale, per il quale l'art. 73 -- indipendentemente dal fatto che si sia dato o meno inizio al pagamento delle rate nel momento della cessazione del rapporto -- consente di chiedere all'ente previdenziale il recupero del contributo di riscatto mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia. Fatto richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1990, la cui *ratio decidendi*, secondo il giudice remittente, tornerebbe applicabile anche nel presente giudizio, l'ordinanza osserva che il dipendente obbligato al pagamento dell'intero contributo potrebbe, oltretutto, veder pregiudicate le sue esigenze di vita, dovendo destinare allo scopo tutta o parte della pensione, ovvero rinunciare, per effetto della difficoltà di adempimento in un'unica soluzione, al godimento della pensione stessa, con violazione dell'art. 36 della Costituzione.

4. Si è costituita in giudizio Pampallona Rosa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Romano ed Eugenio Merlino, i quali hanno depositato due memorie con cui si insiste per l'accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato -- in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione -- questione di legittimità dell'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per il dipendente che abbia optato per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, la facoltà di chiedere all'ente previdenziale che il contributo venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso decreto.

2. La questione è fondata.

La compiuta valutazione del problema portato all'esame della Corte impone il richiamo del complesso normativo del quale fa parte il predetto art. 73, nel testo vigente prima delle modifiche addotte in materia dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274, norma, quest'ultima, che qui non rileva, essendo entrata in vigore successivamente ai fatti di causa. Occorre, perciò, muovere dall'art. 72, primo comma, dello stesso regio decreto legge n. 680, secondo il quale l'impiegato, il quale abbia ottenuto il riscatto di periodi utili a pensione, ha facoltà di versare il relativo contributo in una sola volta ovvero di optare per il pagamento rateale, in base alla tabella C unita al medesimo decreto.

A mente del successivo comma dello stesso articolo, il pagamento del contributo in unica soluzione va effettuato, a pena di decadenza, entro un anno dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, ammissiva del riscatto medesimo. Nell'ipotesi dell'impiegato che abbia optato per il versamento rateale del contributo di riscatto occorre far capo, invece, all'art. 73, il quale, al secondo comma, dispone che, qualora l'impiegato cessi dal servizio senza aver compiuto il riscatto stesso, egli ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare, in unica soluzione o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che si sarebbero dovute versare qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito, per un verso, dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato, per l'altro, dell'importo degli interessi eventualmente dovuti. A mente del terzo comma, per le ulteriori rate, l'impiegato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una volta sola il valore capitale, determinato sulla base della tabella C annessa al regio decreto legge n. 680 del 1938, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso testo normativo, corrispondente al valore capitale predetto. È proprio nei confronti di quest'ultima previsione che si appuntano le censure del giudice remittente.

3. — Da quanto sopra riferito risulta che l'art. 73, per il solo caso di colui che abbia optato per il pagamento rateale del contributo di riscatto, contempla una disciplina del rapporto pensionistico e contributivo che si sostituisce — al momento della cessazione del rapporto d'impiego — a quella collegata alla scelta precedentemente effettuata dal dipendente, il quale, pertanto, si giova della nuova diversa regolamentazione, anche se, in ipotesi, all'atto della cessazione non abbia ancora iniziato il pagamento delle rate. Ad avviso del Collegio, la disposizione, così operando, pone in essere un'irrazionale discriminazione nei confronti di chi — come nel caso che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione — abbia scelto il pagamento del contributo in unica soluzione, cessando poi dal servizio senza adempiere la propria obbligazione, ma pur sempre prima che sia decorso l'anno previsto a pena di decadenza per il pagamento. In altri termini, la norma denunciata, non consentendo di chiedere la riduzione della pensione spettante di una quota vitalizia, determinata con i criteri sopra indicati, fa sì che, a danno dell'interessato, operi l'effetto pregiudizievole che l'art. 72 riconnette al mancato pagamento dell'intero contributo dovuto entro l'anno dalla comunicazione dell'ente di previdenza. E questo con conseguenze che possono giungere, come nella specie, addirittura, alla perdita della pensione e che, comunque, si risolvono nell'impossibilità di fruire della più favorevole forma di adempimento consentita, viceversa, a chi abbia optato per il pagamento rateale, prescindendosi, oltretutto, dal fatto che esso abbia avuto effettivo inizio o meno, all'atto della cessazione dall'impiego.

E, invero, da ritenere, che la *ratio* dell'art. 73, nella parte che qui interessa, sia quella di apprestare, per il dipendente che, al momento della cessazione dal servizio, abbia in corso il riscatto, una riconsiderazione ed una nuova disciplina del rapporto obbligatorio in essere che salvaguardi l'interesse della Cassa a conseguire quanto le sia dovuto, ma consenta, al tempo stesso, al pensionato, che, in relazione alla sua nuova condizione, vede fortemente limitata la capacità di produzione del reddito e la disponibilità di risorse finanziarie, di fruire di forme di pagamento maggiormente compatibili con la sua mutata situazione patrimoniale.

In quest'ottica, appare assolutamente arbitraria, da parte del legislatore, una discriminazione, quale quella che si evince dall'art. 73, fondata sulle modalità di pagamento scelte durante il rapporto d'impiego, ove si tenga conto della *ratio* della norma denunciata, e in particolare del fine riequilibratore del rapporto obbligatorio, in relazione alle mutate condizioni di fatto. A ben vedere, le esigenze di riequilibrio dei termini del rapporto appaiono ancor più evidenti e significative proprio nel caso del dipendente obbligato al pagamento dell'intero contributo, in quanto potrebbe vedere pregiudicate le sue esigenze di vita, in maniera ancora più radicale dell'altra ipotesi, per la necessità di destinare allo scopo tutta o parte della pensione ovvero di rinunciare, addirittura, per effetto delle difficoltà dell'adempimento in unica soluzione, al godimento della pensione stessa.

La fondatezza della questione, così riconosciuta, assorbe l'altro profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, terzo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà — per il dipendente che sia cessato dall'impiego, senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della cessazione, nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo comma — di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto legge n. 680 del 1938 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 25

Sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Aiuti comunitari al settore agricolo - Attività fraudolenta - Repressione - Norma speciale - Applicabilità in luogo del reato di truffa - Trattamento sanzionatorio più favorevole - Configurazione di nuova fattispecie penale volta a rafforzare la tutela penale delle sovvenzioni comunitarie avente carattere sussidiario e complementare rispetto a quella concernente la truffa - Non irragionevolezza per un trattamento sanzionatorio attenuato - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo Casavola;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Saponara Marco, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — A conclusione di un procedimento di indagine relativo a fatti commessi sino all'anno 1991, per i quali era stata ipotizzata la violazione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (che prevede sanzioni penali e amministrative per l'indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo), il Pubblico Ministero presso la Pretura circondariale di Matera ha trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione, in quanto, nella specie, non concorrevano entrambe le condizioni previste dalla norma — secondo l'interpretazione autentica di essa fornita dall'art. 5, comma 3-bis, della legge 4 novembre 1987 n. 460 — perché possa essere erogata la sanzione penale e cioè che la somma percepita risulti pari o superiore a un decimo del beneficio legittimamente spettante e, al contempo, che la stessa sia superiore a venti milioni di lire. In via pregiudiziale, il Pubblico Ministero ha peraltro sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 2 della legge n. 898 del 1986, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in ragione della incongrua diversità di trattamento che la norma impugnata riserva a coloro che indebitamente percepiscono aiuti comunitari per l'agricoltura mediante esposizione di dati falsi, rispetto agli autori del reato di truffa.

Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l'eccezione fosse rilevante e non manifestamente infondata e ne ha quindi rimesso l'esame a questa Corte con ordinanza del 27 marzo 1993 (r.o. n. 272 del 1993).

Il giudice *a quo* osserva — richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità e di merito — che il reato previsto e punito dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 presenta due elementi specializzanti, rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 del codice penale, ed in particolare rispetto all'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* del codice penale: il primo è collegato alla peculiarità degli artifici e raggiri, che debbono consistere nella produzione di una documentazione ideologicamente, ovvero, in determinati casi, materialmente falsa; il secondo è invece riferito al soggetto passivo del reato, che, nella ipotesi speciale, è rappresentato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Si tratta palesemente di elementi che — secondo il giudice *a quo* — non valgono a diversificare la fattispecie speciale rispetto a quella generale sotto alcun profilo rilevante ai fini della valutazione della gravità del reato. Noto è, invece, la diversità del trattamento che il legislatore ha previsto per la fattispecie speciale: in primo luogo, la punibilità dell'illecito è connessa all'effettivo (e non anche al solo tentato) conseguimento delle indebite sovvenzioni; in secondo luogo è previsto che l'indebita percezione sia penalmente rilevante soltanto quando essa sia superiore a venti milioni di lire e, al contempo, a un decimo del beneficio spettante, mentre, al di sotto di tali limiti, vi è soltanto una sanzione amministrativa; in terzo luogo, le sanzioni penali previste sono inferiori a quelle comminate dall'art. 640-*bis* del codice penale per coloro che commettono il reato di truffa al fine di ottenere «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La norma impugnata appare quindi fonte di una ingiustificata disciplina di favore per una settoriale categoria di truffatori e si pone pertanto in aperta violazione dei canoni di uguaglianza e ragionevolezza affermati nell'art. 3 della Costituzione.

Con riferimento alle pronunzie di questa Corte che hanno affermato il principio di inammissibilità delle questioni di costituzionalità che incidano sulla sfera riservata alla discrezionalità del legislatore (nella quale sarebbe compresa la individuazione dei reati e la determinazione delle relative sanzioni), il giudice *a quo* ricorda il carattere primario e fondamentale della Costituzione, dalla quale, quindi, «bisogna partire non solo al fine dell'individuazione, nella scala gerarchica dei beni socialmente rilevanti, di quelli a cui presidio è posta l'*extrema ratio* costituita dalla sanzione penale, ma anche per sostenere che a comportamenti i quali in maniera analoga ledano o mettano in pericolo beni giuridici di rilievo deve corrispondere una medesima reazione dell'ordinamento». Non è quindi ammissibile che la disciplina penale tratti in maniera macroscopicamente disomogenea comportamenti che — a parte alcuni insignificanti elementi di diversità, attinenti al «contorno» dei fatti regolamentati — si pongono in sostanziale identica posizione di conflitto con l'ordinamento giuridico».

Con riferimento alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che, se la normativa denunziata venisse espunta dall'ordinamento, il giudicante potrebbe evitare l'archiviazione degli atti, perché all'indagato andrebbe ascrivito, con le ulteriori valutazioni del caso (anche in punto di competenza) e sia pur nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 del codice penale, il reato di truffa aggravata.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e l'infondatezza della stessa.

In premessa, l'Avvocatura ricorda che il rapporto tra la norma di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986 e quella di cui all'art. 640 del codice penale (e poi dell'art. 640-*bis* del codice penale, introdotto con l'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n. 55) era stato inteso all'inizio come rapporto di mera sussidiarietà, ritenendosi che il suddetto art. 2 fosse stato introdotto al fine di non lasciare impunte condotte che, seppur fraudolentemente predisposte per il conseguimento di illeciti risultati, potessero sfuggire alla repressione penale, non presentando le connotazioni dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 640 del codice penale. Perciò, nel caso che il conseguimento indebito di contribuzioni comunitarie fosse avvenuto non solo mediante l'esposizione di notizie false, ma anche con artifici e raggiri, il fatto doveva intendersi integrare il reato di truffa, con assorbimento di quello minore previsto e punito dalla legge n. 898 del 1986. Così si era espressa anche la Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza del 19 ottobre 1988 n. 1023, imp. Fani.

Altre sentenze di legittimità e di merito avevano peraltro accolto una interpretazione diversa (quella presupposta dal giudice *a quo*) secondo cui la fattispecie di cui all'art. 2 in esame era da considerarsi non già sussidiaria, ma speciale rispetto a quella dell'art. 640 del codice penale, nel senso che il reato previsto dalla prima di tali norme rappresentava una ipotesi particolare di truffa, contenendo tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo reato.

È allora intervenuta la legge 19 febbraio 1992 n. 142, che, con l'art. 73, ha sostituito il precedente testo dell'art. 2 della legge n. 898 del 1986 con una nuova formulazione da cui risulta espressamente che la norma trova applicazione solo «ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale».

Ciò premesso, l'Avvocatura rileva che un'eventuale pronunzia di accoglimento dell'eccezione non potrebbe spiegare effetto nel giudizio *a quo* ed in generale rispetto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1992, per effetto dell'art. 2 del codice penale; né potrebbe avere influenza per i fatti commessi successivamente, ai quali si applica il nuovo testo della vecchia norma, che ha eliminato in radice la questione in esame. Donde l'inaammissibilità della questione; e ad uguale conclusione si perverrebbe anche ove si ritenesse la natura interpretativa e non innovativa della nuova formulazione della norma impugnata introdotta con la citata legge n. 142 del 1992.

Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto che non poteva essere ritenuta irrazionale la depenalizzazione dell'illecito nelle ipotesi di danno non particolarmente elevato. Resterebbe il dubbio sulla razionalità della diversità di trattamento fra chi percepisce indebitamente provvidenze comunitarie esponendo dati o notizie falsi, punito dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 e chi commette reato di truffa ordinaria o qualificata, punito dagli artt. 640 e 640-bis del codice penale. La disarmonia tra le due situazioni (causata invero da un'interpretazione non del tutto convincente della normativa allora esistente e venuta ora meno con la modifica apportata dalla legge n. 142 del 1992) non assurge però — secondo la Presidenza del Consiglio — al livello di irrazionalità, in quanto l'art. 2 della legge n. 898 del 1986 prescindeva (nella vecchia formulazione) e prescinde (nella nuova formulazione) dalla verifica dell'esistenza di artifici e raggiri e finanche dall'ingiustizia del profitto, ancorandosi al dato obiettivo della mera esposizione di dati e notizie falsi: donde la depenalizzazione delle ipotesi di non rilevante valore economico o (allora, ma non più ora) delle ipotesi di non rilevante scarto fra quanto effettivamente dovuto e quanto indebitamente percepito.

Considerato in diritto

I. — Il giudice per le indagini preliminari di **Matera**, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (nel testo vigente all'epoca dei fatti successivamente modificato dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142), per il quale, «Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, **indennità**, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

Il giudice *a quo* ritiene, in conformità ad una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, che tale norma si ponga in rapporto di specialità rispetto sia all'art. 640 del codice penale, che prevede il reato di truffa, sia all'art. 640-bis del codice penale, introdotto dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n. 55, che prevede il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (comprese esplicitamente, in queste ultime, quelle concesse dalle Comunità europee). Tale interpretazione si fonda sul presupposto che, in generale, ad integrare l'elemento costitutivo del reato di truffa rappresentato dagli «artifici e raggiri», è sufficiente anche la sola menzogna (e quindi anche la mera «esposizione di dati e notizie falsi»), quando abbia per effetto di trarre in errore il soggetto passivo, cosicché gli unici elementi specializzanti che valgono ad individuare la fattispecie prevista dal citato art. 2 nell'ambito di quella più generale prevista dagli artt. 640 e 640-bis del codice penale, consisterebbero nella specificità degli artifici e raggiri, nell'identità del soggetto passivo (il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), nella natura del contributo richiesto e nel contesto politico-economico nel quale si inserisce la condotta di frode (così Cass., sez. III pen., 19-26 agosto 1987, imp. Coluccio). Ne consegue, tra l'altro, secondo l'orientamento in esame, che, una volta realizzatosi il comportamento fraudolento descritto dalla norma speciale (l'esposizione di dati o notizie false) trova comunque applicazione quest'ultima — e non la norma sul reato di truffa — a nulla rilevando l'eventuale esistenza di artifici e raggiri ulteriori, anche particolarmente fraudolenti, salvo che in ordine a tali fatti non siano configurabili altri specifici reati concorrenti.

Il giudice *a quo* rileva quindi che gli elementi specializzanti sopra indicati sono del tutto marginali e non idonei a fornire alcuna giustificazione razionale ad un trattamento sanzionatorio notevolmente attenuato, quale è quello previsto dal citato art. 2, rispetto a quello comminato per il reato di truffa aggravata (minore entità della pena, depenalizzazione delle ipotesi più lievi e — secondo il giudice *a quo* — non punibilità del tentativo).

Il giudice *a quo* dubita che questo trattamento «macroscopicamente disomogeneo di condotte identicamente confliggenti con l'ordinamento giuridico» determini la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. — Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale sarebbe precluso alla Corte di sindacare la legittimità costituzionale delle norme penali di favore, posto che una eventuale pronuncia di accoglimento non potrebbe comunque trovare applicazione nel giudizio *a quo*, in ragione del principio di irretroattività delle norme penali stabilito dall'art. 25 della Costituzione.

Fin dalla sentenza n. 148 del 1983, è stato deciso che il principio costituzionale della irretroattività dei reati e delle pene non vale ad esonerare dal sindacato della Corte le norme penali di favore, «quand'anche lesive degli imperativi costituzionali di eguaglianza in materia penale». Della motivazione di tale pronuncia, merita particolarmente di essere qui ricordato il passaggio in cui la Corte afferma che «la tesi che le questioni di legittimità costituzionale concernenti norme penali di favore non siano mai pregiudiziali ai fini del giudizio *a quo*, muove da una visione troppo semplificante delle pronuncie che questa Corte potrebbe adottare, una volta affrontato il merito di tali impugnative. La tesi stessa considera, cioè, la sola alternativa esistente fra una decisione di accoglimento, nei termini indicati dall'ordinanza di rimessione, ed una decisione di rigetto, pronunciata sulla base dell'interpretazione fatta propria dal giudice *a quo*. Ma questa Corte non è vincolata in assoluto dalle opzioni interpretative del giudice che promuove l'incidente di costituzionalità. In altre parole, non può escludersi *a priori* che il giudizio della Corte su una norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia comunque correttiva delle premesse esegetiche su cui si fosse fondata l'ordinanza di rimessione: donde una serie di decisioni certamente suscettibili di influire sugli esiti del giudizio penale pendente» (nello stesso senso anche la sentenza n. 167 del 1993).

Questo profilo — come si dirà in seguito — assume specifico rilievo nel caso in esame.

3. — Ove fosse da condividere l'interpretazione della norma impugnata — e, più precisamente, dei rapporti di essa con gli articoli 640 e 640-*bis* del codice penale — prospettata dal giudice *a quo*, non potrebbe negarsi fondamento al dubbio di illegittimità costituzionale che il medesimo sottopone al vaglio di questa Corte con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

È pur vero, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni. Ma la Corte ha sempre anche precisato che l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palesemente irrazionale ed ingiustificata.

Orbene non sarebbe possibile ipotizzare alcuna ragionevole spiegazione per una norma che riservasse un trattamento sanzionatorio più favorevole ad una sottospecie del reato di truffa, enucleata dalla figura generale in ragione di un elemento specializzante sostanzialmente unico rappresentato dal fatto che l'ingiusto profitto perseguito dall'agente sia un'indebita erogazione a carico totale o parziale del Feoga, anziché, ad esempio, un'indebita erogazione a carico dello Stato, di altri enti pubblici o di altri organismi delle Comunità europee.

Ma tale risultato interpretativo non può considerarsi obbligato.

La norma impugnata è stata voluta dal legislatore per ovviare ad una situazione normativa che permetteva di lasciare impunito il conseguimento indebito di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie falsi. Tale presupposto della iniziativa legislativa si collegava, come si afferma nella relazione alla proposta di legge, alla constatata riluttanza, nella pratica amministrativa ed in quella giudiziaria, ad identificare la mera esposizione di dati e di notizie falsi con la messa in opera di «artifici o raggiri» e quindi a far rientrare il comportamento sopra descritto, nella figura del reato di cui all'art. 640 del codice penale. La configurazione di una nuova fattispecie penale, quale quella descritta dall'art. 2, era quindi diretta a rafforzare la tutela penale delle sovvenzioni comunitarie colpendo comportamenti che, altrimenti, sarebbero sfuggiti alla repressione, e non già a ridimensionare il sistema sanzionatorio (v. intervento del Ministro dell'agricoltura nella seduta del 17 dicembre 1986 — Camera dei deputati, IX legislatura, pag. 50918 — nella discussione sulla legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701). Alla norma veniva così attribuita una funzione sussidiaria rispetto a quella concernente la truffa.

In sede di applicazione giurisprudenziale della legge l'impostazione del legislatore venne confermata da una parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, ma fu invece disattesa da altre pronunzie della stessa Corte, che ravvisarono l'esistenza di un rapporto di specialità tra il nuovo reato e la truffa, traendo da ciò le conseguenze di cui già si è fatto cenno. L'ordinanza di remissione fa appunto riferimento a questo secondo orientamento.

Il contrasto giurisprudenziale si collegava a sua volta — principalmente, seppur non esclusivamente — ad un più generale problema interpretativo, relativo alla idoneità o meno delle dichiarazioni semplicemente menzognere a concretizzare di per sé sole la nozione di «artifici e raggiri», pur in difetto di un *quid pluris*, di un ulteriore elemento di frode. Un contrasto non nuovo, del resto: analoghe discussioni vi furono a proposito del rapporto tra il reato di truffa e il reato di mendacio bancario, previsto dall'art. 95 del regio decreto 12 marzo 1936 n. 375 (ora riprodotto nell'art. 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Con l'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n. 55, nell'intento di predisporre uno strumento repressivo specifico, il Parlamento ha introdotto nel nostro codice penale, con l'art. 640-*bis*, una figura aggravata di truffa per i casi in cui «il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee». Per tale ipotesi è comminata la più grave pena della reclusione da uno a sei anni ed è stabilita la procedibilità d'ufficio. Ma l'introduzione di questo più severo trattamento sanzionatorio è caduta su un tessuto normativo nel quale la persistenza dei due diversi orientamenti sopra menzionati circa la sussidiarietà o la specialità del reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986 rispetto al reato di truffa era destinata a riprodursi in ordine alla nuova fattispecie di truffa aggravata, così determinando conseguenze che per certi versi finivano per vanificare l'intento di una maggiore tutela nei confronti delle frodi comunitarie.

Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto con l'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 che ha modificato l'art. 2 della legge n. 898 del 1986, esplicitandone il carattere sussidiario, mediante la formula «Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-*bis*», che precede il restante testo dell'articolo, riproducente, con qualche modificazione, quello originario. Nella relazione al disegno di legge n. 5497, presentato alla Camera dei deputati nella X legislatura, si afferma, infatti, che per evitare che l'accentuazione del rilievo penale delle frodi in danno della Comunità, voluta con la citata nuova disposizione codicistica (l'art. 640-*bis*) «sia vanificata da una malintesa specialità del reato meno grave previsto dal succitato art. 2 della legge n. 898 del 1986 ... è necessario stabilire che questa norma non è applicabile in luogo dell'art. 640-*bis* quando la fattispecie materiale integra gli estremi della truffa».

Questa nuova norma — non considerata dalla ordinanza di remissione in quanto successiva ai fatti da giudicare — non per questo perde di rilievo ai fini del presente giudizio. Ed infatti, considerata insieme alla successione di interventi legislativi che l'ha preceduta e ai relativi lavori parlamentari, appare palese che, con essa, si è inteso semplicemente esplicitare, a fronte di contrastanti interpretazioni applicative, quella che era stata chiaramente, fin dall'origine, l'intenzione del legislatore e cioè che la condotta sanzionata dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 fosse quella consistente nella mera esposizione di dati o notizie falsi, mentre i fatti connotati da ulteriori elementi di frode continuavano a ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 640 e, successivamente, dell'art. 640-*bis* del codice penale.

4. — Né può ritenersi che la disciplina del rapporto tra norma speciale e norma generale dettata dall'art. 15 del codice penale sia di ostacolo ad un'interpretazione che si uniformi non solo e non tanto all'intenzione del legislatore ma anche e soprattutto alla razionalità intrinseca del sistema ed alla *ratio* della norma quale è con certezza desumibile dal quadro normativo in cui essa è inserita e dal contesto politico-economico alla quale la stessa fa riferimento.

È chiaro che il problema neppure si pone per coloro che accedono alla tesi secondo cui il semplice mendacio non è sufficiente ad integrare gli «artifici e raggiri» di cui all'art. 640 del codice penale. Per costoro, infatti, l'art. 2 della legge n. 898 del 1986 colpisce una condotta diversa da quella propria del reato di truffa, sicché il rapporto tra le due norme non è di specialità, mentre trova applicazione il principio dell'assorbimento o della consunzione del reato meno grave in quello più grave allorquando l'esposizione di dati o notizie falsi si accompagni ad altre modalità ingannevoli

Ma anche la tesi secondo cui, in generale, il semplice mendacio è sufficiente ad integrare il delitto di truffa, ove abbia comunque avuto l'effetto di trarre in errore il soggetto passivo, non è tale da imporre la soluzione interpretativa presupposta dal giudice *a quo*. È infatti sufficiente osservare che, in quest'ottica, la norma di cui al citato art. 2 configurerebbe un'ipotesi speciale di truffa di gravità minore, connotata, peraltro, non solo dall'essere il fatto diretto ad ottenere indebite erogazioni a carico del FEOGA (il che non sarebbe sufficiente a giustificare l'attenuazione), ma anche dal ricorso al meno ingannevole tra i comportamenti sussumibili, secondo questa tesi, nella nozione di artifici o raggiri, e cioè il semplice mendacio. Tra gli elementi specializzati che concorrono a distinguere, all'interno della fattispecie di truffa, l'autonoma figura di reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, vi sarebbe quindi anche un elemento negativo, costituito dall'assenza di elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla mera falsa dichiarazione, sì che, all'inverso, la presenza di questi ultimi determinerebbe anche qui la sussistenza del solo reato più grave. E, certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati costituisce, in questa materia, una considerazione idonea a fornire una giustificazione non irragionevole per un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto a quello normale.

Pertanto, quale che sia l'interpretazione prescelta circa la nozione di «artifici o raggiri» agli effetti dell'art. 640 (e, su questo, la Corte non ha necessità di pronunciarsi), è ben possibile risolvere il problema dei rapporti tra la norma impugnata e gli articoli 640 e 640-*bis* del codice penale in termini diversi da quelli presupposti dal giudice *a quo* e tali da non determinare quei vizi di illegittimità costituzionale che egli ha paventato.

A tal fine è appunto sufficiente interpretare la previsione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1986 nel senso che essa si riferisce al caso di colui che consegue indebitamente erogazioni a carico del FEOGA *soltanto* mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. Tale interpretazione — consentita dal tenore letterale della disposizione, conforme all'intenzione del legislatore e coerente con la considerazione sistematica e funzionale della disciplina — è anche imposta dal fondamentale canone ermeneutico secondo cui, tra più significativi possibili di una medesima disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia coerente con il dettato costituzionale.

E poichè la norma, interpretata come si è detto, non determina effetti di irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio, l'eccezione di illegittimità costituzionale in esame deve essere dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari di Matera con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 26

Sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**Comuni e province - Provincia autonoma di Trento - Programmi promozionali delle regioni e delle province autonome relativi alle iniziative all'estero per il 1993 - Riduzione - Modalità - Lesione di competenze - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 388 e 242/1988, 384/1992 e 45/1993) - Anomala misura di controllo della gestione finanziaria - Non spettanza allo Stato - Annullamento del telex della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari regionali n. 200/02894/1.12.S.P.AA.GG./230.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento notificato il 20 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 3 aprile successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del telex n. 200/02894/1.12 del 20.1.1993 con cui si comunicava che, ai fini dell'intesa governativa, i programmi promozionali della Provincia relativi ad iniziative all'estero nei vari settori per l'anno 1993 dovevano contemplare una riduzione delle attività in termini reali e finanziari del 20% rispetto ai programmi del precedente anno ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito del telex n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG. 230 del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri pervenutole il 20 gennaio 1993, dove si avverte che, ai fini della intesa governativa, i programmi promozionali delle regioni e delle province autonome, relativi alle iniziative all'estero per l'anno 1993, dovranno essere ridotti del 20 per cento rispetto all'anno precedente; e si specifica che alle richieste per l'intesa governativa dovrà essere acclusa una scheda comparativa, dalla quale risulti detta riduzione.

La Provincia ricorrente ritiene che tale atto sia illegittimo e lesivo della sua sfera di autonomia, in relazione alle norme statutarie che le attribuiscono competenza legislativa ed amministrativa nei vari settori cui afferisce l'attività promozionale all'estero, nonché in relazione alle norme che garantiscono la sua autonomia finanziaria (richiama, in particolare, l'art. 8, nn. 9, 12, 20, 21; l'art. 9, nn. 3 e 8; l'art. 16 e l'intero titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386). E aggiunge che l'atto impugnato non può essere considerato di indirizzo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non essendo stato adottato nelle forme previste dall'ordinamento (art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382; art. 2, lett. d), legge 23 agosto 1988, n. 400).

L'atto d'altronde non è sorretto da ragioni attinenti alla politica estera e muove, semmai, da esigenze di contenimento della spesa pubblica. A tal riguardo, la Provincia sottolinea come le attività promozionali all'estero siano espletate a suo esclusivo carico, nell'ambito delle risorse ad essa spettanti e nei limiti del bilancio, approvato con legge, sul quale si esplica il controllo governativo ex art. 55 dello Statuto.

L'atto impugnato sarebbe privo, altresì, di base legale, in violazione del principio di legalità sostanziale, e isulterebbe immediatamente lesivo dell'autonomia provinciale, perché pone una prescrizione che prefigura già il liniego dell'intesa governativa su programmi provinciali difformi.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che nella memoria depositata ha osservato come l'atto impugnato non incida direttamente sulle scelte, in questa materia, demandate alle regioni e alle province autonome, ma suggerisca un orientamento generale di contenimento della spesa pubblica. L'atto sarebbe dunque preordinato alle successive determinazioni delle regioni e delle province autonome, rispetto alle quali deve operare l'intesa con il Governo. È solo nei confronti di un diniego d'intesa che potrebbe rilevare, in ipotesi, un atto invasivo, come tale suscettibile di dar luogo a conflitto di attribuzione.

Del resto, la stessa forma dell'atto (telex del Ministro per gli affari regionali), lungi dall'infirmarne la legittimità, conferma che si tratta di un avvertimento di carattere preliminare, non diversamente dalla circolare del 9 luglio 1992 cui il telex si ricollega.

L'Avvocatura ha concluso, quindi, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l'annullamento del telex del Ministro per gli affari regionali indicato in epigrafe, con il quale si comunica che, ai fini della necessaria intesa governativa, i programmi promozionali della Provincia, relativi alle iniziative all'estero per il 1993, dovranno essere ridotti del 20 per cento rispetto all'anno precedente. Il telex prevede inoltre che le richieste predisposte ai fini di tale intesa dovranno essere corredate da una scheda comparativa da cui risulti detta riduzione.

2. — Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità avanzata, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri dall'Avvocatura generale dello Stato, sulla base della inidoneità dell'atto impugnato a integrare la situazione di conflitto.

Sostiene l'Avvocatura che solo in un diniego d'intesa si potrebbe rinvenire un atto invasivo delle competenze provinciali, mentre il telex avrebbe natura di monito preliminare.

L'eccezione va disattesa, perché l'atto impugnato non contiene un mero invito e neanche può interpretarsi come pressione di natura politica rivolta alle regioni e alle province autonome per limitarne le attività promozionali all'estero: il riferimento, presente nel telex, alla compilazione della scheda comparativa, da allegare alle richieste di intesa, rivela una chiara manifestazione di volontà in ordine all'affermazione di una propria competenza (nella giurisprudenza di questa Corte, v. in particolar modo le sentt. nn. 217 e 157 del 1991, e la n. 771 del 1988) e prefigura già il diniego dell'intesa governativa su programmi provinciali difformi.

Il conflitto deve dunque ritenersi ammissibile.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità di direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri prive di idonea forma legale e, oltretutto, carenti di fondamento legale sostanziale (v., fra le più recenti, le sentt. 45 del 1993 e 384 del 1992).

Il telex in esame non può considerarsi atto di indirizzo e di coordinamento sulle attività promozionali, perché sguarnito di quei requisiti formali espressamente richiesti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare dall'art. 2, comma 3, lett. d), e già individuati da questa Corte (v. soprattutto le sentt. n. 338 e 242 del 1988).

Manca, poi, il fondamento legale sostanziale dell'atto: rientra infatti nell'indirizzo e coordinamento statale delle attività promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome la valutazione di compatibilità delle attività proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e finanziari; ma ciò non può confondersi con anomale misure di controllo della gestione finanziaria regionale, che recherebbero lesione al principio di autonomia finanziaria su risorse già iscritte in bilancio (v. ancora la citata sent. n. 384 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, disporre la riduzione del 20 per cento delle attività promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome per il 1993 rispetto al precedente anno, vincolando le regioni e le province stesse a corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per l'intesa governativa; conseguentemente, annulla il telex della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C'0128

N. 27

Sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti - Paste alimentari - Importazione dall'estero di materia prima - Composizione con farine non permesse ai produttori italiani nel territorio nazionale - Difetto di rilevanza - Norma censurata violata solo nella parte in cui è stabilito il tenore massimo delle ceneri, della cellulosa e dell'acidità - Inammissibilità.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 29 e 36, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 41, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dal Pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la ditta Punto e Pasta ed il Comune di Vicenza iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della ditta Punto e Pasta nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avvocato Luigi Manzi per la ditta Punto e Pasta e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con atto di opposizione (ex art. 22 legge n. 689/81), la ditta Punto e Pasta di Carraro Emanuela impugnava l'ordinanza-ingiunzione del Sindaco di Vicenza, con la quale le era stata comminata la sanzione pecuniaria di lire 2.677.000 per la violazione (tra l'altro) degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sul presupposto dell'accertato rinvenimento nei suoi locali di un prodotto che per forma, costituzione, modalità di conservazione corrispondeva ad una pasta alimentare, ma che ad un'analisi chimico-qualitativa presentava ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 cit.

Nel corso di tale giudizio l'adito Pretore di Vicenza ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost., degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge n. 580/67 cit. In particolare il Pretore rimettente - nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 14 luglio 1988, in causa 90/86, che ha dichiarato che l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste alimentari, è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE - considera che conseguentemente tale divieto non trova più applicazione nei confronti degli importatori, ai quali è quindi consentito introdurre e commercializzare sul territorio nazionale paste secche prodotte all'estero con quelle farine, che ai produttori italiani non è invece concesso utilizzare. Una volta affermata in tal modo la possibilità di importare dall'estero paste confezionate con sfarinati diversi dal grano duro è venuta meno anche la funzione di protezione del prodotto nazionale, svolta dalla normativa in esame prima dell'intervento della Corte di giustizia delle Comunità Europee.

In questo mutato quadro normativo — osserva il Pretore rimettente — si determina una situazione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra i produttori italiani (ai quali è imposto di produrre e vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano duro) e gli importatori italiani (ai quali è consentito introdurre per la vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime diverse), sicchè i primi vengono ad essere penalizzati anche rispetto ai produttori di altri Stati membri della C.E.E., i quali possono liberamente produrre ed esportare in Italia pasta prodotta senza grano duro.

Inoltre risulta in tal modo posto un limite alla libertà d'iniziativa economica dei produttori italiani, il risultato della cui attività viene irragionevolmente compresso (art. 41, comma 1, Cost.).

Ad avviso del Pretore rimettente la questione è rilevante perchè, qualora le norme censurate venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, si profilerebbe la possibilità di un accoglimento dell'opposizione della società ricorrente con conseguente annullamento dei provvedimenti sanzionatori emessi nei suoi confronti.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo (anche con una successiva memoria) che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Pregiudizialmente l'Avvocatura rileva che l'addebito mosso alla ricorrente consiste nell'aver prodotto pasta alimentare che risultava presentare ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 della legge n. 580/67, e non già nel non aver utilizzato esclusivamente farina di grano duro (peraltro trattandosi nella specie, come risultante dagli atti depositati dalla stessa difesa della società costituita, di pasta prodotta con farina integrale di grano duro). Pertanto non rileva, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione del Sindaco, la prescrizione (ancorchè contenuta nel medesimo art. 29) che impone di produrre pasta alimentare soltanto con semola o semolato di grano duro.

Nel merito l'Avvocatura ritiene che non vi sia disparità di trattamento perchè non sono comparabili la posizione dei produttori nazionali e quella degli importatori di pasta alimentare; mentre per altro verso qualsiasi produttore sul territorio nazionale (sia italiano, che comunitario, che estero) è obbligato ad utilizzare soltanto semola o semolato di grano duro. Nè vi è violazione dell'art. 41 Cost. potendo l'iniziativa economica privata essere indirizzata al fine di migliorare la qualità del prodotto.

3. — Si è costituita la parte privata aderendo, anche con successive memorie, alla motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost. - degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580 (recante la disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) nella parte in cui prescrivono che per la produzione industriale di paste alimentari secche debba essere usato esclusivamente grano duro e conseguentemente vietano d

vendere, o di detenere per vendere, pasta secca, prodotta industrialmente, non avente tale caratteristica, per sospetta violazione sia del principio di eguaglianza (per disparità di trattamento tra i produttori italiani, ai quali è imposto di produrre e vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano duro, e gli importatori italiani, ai quali è consentito introdurre per la vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime diverse), sia del diritto di iniziativa economica (perchè risulta ingiustificatamente compressa l'attività dei produttori italiani).

2. — Va accolta in via pregiudiziale l'eccezione (sollevata dall'Avvocatura di Stato) di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza per l'assorbente ragione che nel giudizio *a quo* la normativa censurata si assume violata (non già nella parte in cui impone di produrre pasta alimentare soltanto con semola o semolato di grano duro, bensì) nella parte in cui stabilisce il tenore massimo delle ceneri, della cellulosa e dell'acidità.

Va premesso che — mentre l'art. 33 legge n. 580/67 cit. autorizza l'uso di grano tenero per la produzione artigianale di paste fresche destinata al consumo immediato — l'art. 29 censurato stabilisce che per la produzione (industriale) di paste alimentari secche deve essere utilizzata esclusivamente semola (o semolato) di grano duro; disposizione questa che si salda con quella del successivo art. 36, primo comma, che vieta di vendere o di detenere per la vendita pasta avente caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge stessa. L'art. 29 reca poi un'ulteriore prescrizione di tipo qualitativo tabellando valori massimi di umidità, ceneri, cellulosa, sostanze azotate ed acidità, prescrizione che — al pari di quella relativa alla materia prima utilizzabile — deve essere osservata dai produttori di pasta alimentare.

Orbene l'ordinanza del giudice rimettente — che pur premette in fatto che alla società opponente è stata contestata la violazione di questa seconda prescrizione (superamento dei limiti tabellati) e non già della prima (utilizzo di farine diverse dalla semola o semolato di grano duro) — omette del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni tale che l'eventuale caducazione della prima autorizzerebbe anche la produzione di pasta alimentare che, per il solo fatto di non essere prodotta esclusivamente con semola di grano duro, potrebbe anche non essere rispettosa dei suddetti limiti tabellati; di questi non viene viceversa verificata la possibile valenza di carattere generale, che invece potrebbe pur desumersi dalla previsione (di natura derogatoria) di specifiche caratteristiche particolari per taluni tipi di pasta (quali quelle di cui agli artt. 31, 33 e 51), con la conseguente perdurante vigenza dei limiti medesimi anche nel caso (auspicato dal giudice rimettente per i produttori insediati sul territorio nazionale e già operante per i produttori insediati in altri paesi della CEE) di ampliamento delle materie prime utilizzabili per la produzione della pasta alimentare secca. Nè il giudice rimettente — che neppure indica se nella specie si tratta di pasta prodotta in Italia ovvero importata da altri paesi della CEE — considera l'ambito dell'incidenza, nell'ordinamento nazionale, della citata pronuncia della Corte di giustizia CE, il cui dispositivo, in ragione del suo inequivocabile tenore letterale, è circoscritto all'ipotesi di pasta prodotta con grano tenero o con miscela di grano duro e tenero, mentre nella specie si tratta — come indicato in narrativa — di pasta alimentare prodotta con farina integrale di grano duro, sicchè la censura della normativa nazionale avrebbe richiesto (ed invece è del tutto mancata) la previa ricognizione del prescritto divieto di produzione di tal genere di pasta come misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa all'importazione ex art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

La questione di costituzionalità va quindi dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, della Costituzione, dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0129

N. 28

Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Trasmissione di atti di giudizio penale già sospeso in relazione a questione di legittimità costituzionale formalmente eccepita in altro procedimento - Concessione della facoltà di appello alla parte lesa, costituitasi parte civile, anche ai fini penali, quando trattasi di reati di ingiuria e diffamazione - Difetto di motivazione - Indeterminatezza del *thema decidendum* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 577).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Kamenetzky Michele, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1^a dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Kamenetzky Michele, imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno della società cooperativa a r.l. «Centro ingrosso fiori», la Corte di appello di Milano, il 25 febbraio 1993, con ordinanza letta in udienza ha sospeso il giudizio «fino alla definizione della questione» di legittimità costituzionale pendente avanti alla Corte costituzionale per «fattispecie analoga sollevata con ordinanza 24 gennaio 1992 di questa Corte» (di appello);

che con successiva ordinanza in data 11 marzo 1993 la Corte milanese, in risposta alla memoria presentata dalla difesa del Kamenetzky, vista la propria ordinanza del 25 febbraio 1993 che «disponeva la sospensione del giudizio in corso, in quanto davanti alla Corte costituzionale è pendente questione di legittimità costituzionale dell'articolo 577 del codice di procedura penale», ha trasmesso gli atti a questa Corte, integrando così il precedente provvedimento;

Considerato che con la prima ordinanza, pronunciata all'udienza del 25 febbraio 1993, la Corte d'appello di Milano, senza aver formalmente sollevato le questioni di legittimità costituzionale delle quali non fa che un mero cenno nel corpo della lapidaria motivazione e, asserendo di averla già rimessa a questa Corte con altro provvedimento dello stesso ufficio giudiziario, ha irrualmente sospeso il giudizio «fino alla definizione dell'(altra) questione sollevata con ordinanza 24 gennaio 1992»;

che, con la seconda ordinanza, pronunciata in data 11 marzo 1993, a integrazione della prima, ha disposto l'invio alla Corte costituzionale di tutti gli atti del procedimento *de quo*;

che, anche a volerla considerare sollevata, la questione di costituzionalità riferita *per relationem* ad altro provvedimento dello stesso ufficio è priva di qualunque, anche minima, motivazione;

che la seconda ordinanza con la quale la Corte rimettente ha inteso dare sostegno alla prima, del tutto priva degli elementi costitutivi e necessari a delimitare il *thema decidendum* (non potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle norme parametro con quelle «impugnate»), nulla ha sostanzialmente aggiunto, essendosi limitata a trasmettere gli atti del procedimento de quo a questa Corte:

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0130

~ 29 ~

Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale dell'imputato - Cittadini extracomunitari - Infrazioni ai provvedimenti di respingimento alla frontiera e di espulsione - Arresto anche fuori dei casi di flagranza - Mancata conversione in legge del d.-l. 13 aprile 1993, n. 107 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, terzo comma, del d.-l. 13 aprile 1993, n. 107).

(Cost., artt. 3 e 13).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (recte: art. 8, comma 3) (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), promossi con tre ordinanze emesse il 30 aprile 1993 dal Pretore di Macerata nei procedimenti penali a carico di Fatehi Parviz, Began Ramadan e Ben Ali Mohamed Ben Belgacem, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di tre diversi procedimenti penali (a carico, rispettivamente, di Fatehi Parviz, Began Ramadan e Ben Ali Mohamed Ben Belgacem), il Pretore di Macerata ha sollevato, con tre distinte ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 3, (*recte* art. 8, comma 3) del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), che integra il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;

che, ad avviso del pretore rimettente, la norma contenuta nel comma 3 del detto art. 7-bis sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione;

che la diversità di trattamento riservata alle figure di reato previste dai primi due commi della disposizione indicata, rispetto a tutte le altre figure criminose, sarebbe priva di una razionale giustificazione, giacché essa costituirebbe l'espressione di una concezione del rito direttissimo peculiare al vecchio sistema processuale, caratterizzato da una finalità repressiva fulminea e ingiustificatamente esemplare;

che la norma sarebbe quindi priva di intrinseca ragionevolezza, perché, pur essendo inserita in un testo di legge che si ispira alla esigenza di sfrontamento della popolazione penitenziaria, produrrebbe, all'opposto, un aumento del numero degli arrestati ancor prima della celebrazione dei processi e sarebbe quindi in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, il quale, ponendo una riserva di legge vincolata, esigerebbe l'indicazione dei presupposti che giustificano la scelta dell'arresto nei casi di specie;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza della sollevata questione;

Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore della disposizione impugnata, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993;

che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con le ordinanze in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Pretore di Macerata, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 30

Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Arresto - Espulsione dallo stato consequenziale - Effetti - Mancata conversione in legge del d.l. 13 aprile 1993, n. 107 - Manifesta inammissibilità.****(D.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, terzo comma, del d.l. 13 aprile 1993, n. 107).****(Cost., art. 29).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, nel procedimento penale a carico di Kolenovic Elez, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Elez Kolenovic, straniero espulso dal territorio dello Stato con provvedimento dell'autorità amministrativa, il Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari);

che tale norma contrasterebbe con l'art. 29 della Costituzione, il quale tende a garantire l'unità familiare;

che la questione sarebbe rilevante, perché l'arrestato Kolenovic, espulso dal territorio dello Stato, avrebbe contratto matrimonio, sin dal 23 marzo 1983, con la cittadina italiana Romana Furciniti, nata a Roma il 19.12.1943;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione;

Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore della disposizione impugnata, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993;

che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con la ordinanza in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), sollevata, in relazione all'art. 29 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0132

N. 31

Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali occorsi nella redazione della sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione della sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993 siano corretti nel modo che segue:

nel punto 1 del Ritenuto in fatto:

— nel primo periodo le parole «legge 15 febbraio 1972, n. 772», sono sostituite dalle seguenti: «legge 15 dicembre 1972, n. 772»;

nel punto 1 del Considerato in diritto:

— nel primo periodo le parole «legge 15 febbraio 1972, n. 772», sono sostituite dalle seguenti: «legge 15 dicembre 1972, n. 772»;

nel primo capo del dispositivo:

le parole «legge 15 febbraio 1972, n. 772», sono sostituite dalle seguenti: «legge 15 dicembre 1972, n. 772».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0133

N. 32

Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Mancata conversione in legge del d.l. 20 maggio 1993, n. 150 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 20 maggio 1993, n. 150, artt. 3, 4, secondo, sesto, ottavo e nono comma).

(Cost., artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150, recante la «disciplina della proroga degli organi amministrativi», in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;

che, sebbene formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della regione ricorrente concernono in particolare gli artt. 3, 4, comma 2, 6 e 8 del provvedimento legislativo impugnato, ma solo sul presupposto — ipotizzato come eventuale — secondo cui l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 150 del 1993 — il quale stabilisce che le disposizioni recate dal decreto operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario

fino a quando queste ultime non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti - sia interpretato come idoneo a determinare l'abrogazione immediata della preesistente normativa regionale in materia; normativa, nella specie, contenuta nella legge della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, e che ad avviso della ricorrente sarebbe già pienamente coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i principi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte:

che, qualora il paventato presupposto interpretativo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge fosse esatto, la disciplina impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:

a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici (art. 117 della Costituzione), sia le competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122 della Costituzione);

b) la disciplina della proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonché agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6 del decreto-legge, che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;

c) la previsione (art. 8) della convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione (e cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello impugnato nel presente giudizio) violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti (artt. 117 e 123 della Costituzione), non potendo le regioni revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 505 e 470 del 1993), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 33

Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Misure cautelari personali - Malati di Aids - Divieto di custodia cautelare - Indagati affetti da altre malattie altrettanto gravi ed irreversibili - Mancata conversione in legge del d.l. 13 marzo 1993, n. 60 - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 286-bis, come introdotto dal d.l. 13 marzo 1993, n. 60).****(Cost., artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, primo comma, e 111, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bonvini Davide, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;2) n. 2 ordinanze emesse il 17 e 25 marzo 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di La Marca Franco e Vona Carmela, iscritte ai nn. 453 e 467 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, e che la medesima questione è stata sollevata con due ordinanze di contenuto analogo, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che il decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1993, sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, l'ordinanza n. 435 del 1993 ed altre ivi richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60 (Disposizioni urgenti relative al trattamento delle persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0135

N. 34

Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Dissenso del g.i.p. - Ulteriori indagini - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Vanificazione del segreto istruttorio - Evocazione di un profilo di mero fatto Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Scherlin Franz ed altri, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, premesso di dover respingere la richiesta di archiviazione appalesandosi la necessità di ulteriori indagini e di dovere, in particolare, «ordinare al P.M. di svolgere intercettazioni telefoniche, di eseguire perquisizioni domiciliari e sequestri di documenti, di sentire altri testimoni e parti offese», ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso sulla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari debba fissare udienza in camera di consiglio facendo così «venir meno il segreto istruttorio»;

che la norma impugnata si porrebbe quindi in contrasto, secondo il rimettente, con gli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, in quanto la stessa farebbe dipendere l'esito del procedimento esclusivamente «dal modo in cui il P.M. imposta un'indagine, senza possibilità di un sostanziale ed efficace controllo del Giudice», risultando per le stesse ragioni limitato «il diritto dello Stato a perseguire i re» e ridotto «ad un mero fatto formale» l'obbligo di esercitare l'azione penale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice *a quo* evoca *sub specie* di questione di legittimità costituzionale un profilo di mero fatto, quale è il possibile pregiudizio che la celebrazione dell'udienza camerale prevista dalla norma impugnata determinerebbe per il compimento di specifici atti di indagine «a sorpresa» che lo stesso rimettente ipotizza di dover «ordinare» al pubblico ministero, in ciò muovendo, per di più, dall'erroneo presupposto di poter sovrapporre — come correttamente osserva l'Avvocatura Generale dello Stato — le proprie «metodologie di indagine» a quelle del pubblico ministero;

che a quest'ultimo proposito questa Corte, ha già avuto modo di affermare che l'obbligo di espletare le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409, quarto comma, del codice di rito, «non è avulso né autonomo rispetto a quello di compiere «ogni attività necessaria» per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 358 in relazione all'art. 326 c.p.p.), di talché l'indicazione del giudice opera come devoluzione di un tema di indagine che il pubblico ministero è chiamato a sviluppare in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti che ritenga necessari ai fini suddetti» (v. ordinanza n. 235 del 1991);

che, d'altra parte, a svelare l'infondatezza delle dedotte censure sta l'assorbente rilievo che l'udienza camerale, volta a consentire attraverso il contraddittorio una più esauriente valutazione circa l'effettiva necessità di svolgere ulteriori atti di indagine, presuppone comunque che sia lo stesso pubblico ministero, vale a dire l'unico soggetto deputato alla «gestione» di quella attività, ad aver ritenuto esaurite le particolari cautele che assistono la fase delle indagini preliminari, con l'ovvio corollario di rendere la norma impugnata del tutto compatibile con gli invocati parametri;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 35

Ordinanza 26 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato per il g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 439/1993) - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 34, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Reina Bruno, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato per il giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1993, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice»; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e il secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA*Il redattore:* SPAGNOLI*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 36

Ordinanza 28 gennaio-10 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Termine di decadenza - Decorrenza - Criteri - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 588/1990) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 458, primo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 e 6 luglio 1993 dalla Corte di appello di Milano nei procedimenti penali a carico di Moneta Bernardino ed altro e Di Maggio Francesco, iscritte ai nn. 615 e 616 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con due ordinanze di contenuto analogo, pronunciate l'una il 5 luglio 1993 e l'altra il 6 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine per formulare la richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato citato a giudizio immediato dalla sola notificazione all'imputato stesso, e non anche dalla notificazione al difensore, qualora quest'ultima sia intervenuta in un momento successivo;

che il giudice *a quo* ritiene di riproporre la questione, nonostante questa Corte l'abbia già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 588 del 1990, osservando che è ipotizzabile quale *ratio* della notificazione della data fissata per il giudizio immediato al difensore, quella «di assicurare nella massima misura possibile la difesa dell'imputato, mettendo il suo difensore in condizione di assumere l'iniziativa sollecitando il proprio assistito ad adottare eventualmente iniziative tecniche per lui convenienti»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione sollevano un'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con la ricordata ordinanza n. 588 del 1990, ha già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione, osservando che «il decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato - decreto contenente anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 (art. 456, secondo comma) - viene notificato, come prescritto dall'art. 456, all'imputato (oltre che al Pubblico ministero e alla persona offesa) almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre il relativo avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro il medesimo termine, sicché, nell'ipotesi in cui all'imputato sia notificato il decreto prima della notificazione al difensore del relativo avviso, il primo è posto nelle condizioni di informare il secondo della citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo ispirato a ragioni di necessità e speditezza, appare tuttavia adeguato all'esercizio del diritto di difesa» (v. anche ordinanze n. 225 del 1991, n. 355 del 1991);

che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati dalla Corte proprio sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non potendo, certo, ritenersi tali le censure incentrate sul ruolo della difesa tecnica relativamente alla valutazione circa l'opportunità di domandare l'abbreviazione del rito, censure già oggetto di verifica da parte delle ricordate ordinanze di manifesta infondatezza;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0138

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 4

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° febbraio 1994
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Previsione del concorso delle province autonome, al finanziamento del servizio sanitario in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale - Riserva all'erario delle maggiori entrate tributarie dovute alla soppressione di agevolazioni tributarie, alla modifica del trattamento fiscale dell'abitazione principale e ad altre norme correttive in materia di tasse e imposte - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di addestramento e formazione professionale, sul presupposto che la qualificazione delle disposizioni della legge impugnata quali norme fondamentali di riforma economica e sociale non possa dipendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore (come nella specie) ma anche e soprattutto dalla natura obiettiva di esse - Lesione dell'autonomia finanziaria della provincia ricorrente - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 219/1984, 1033/1988, 349/1991, 240/1992 e 355/1993.

(Legge 24 dicembre 1993 n. 537, artt. 12, quinto e nono comma, e 16, diciassettesimo comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 322 del 24 gennaio 1994, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 24 gennaio 1994, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario della giunta provinciale (rep. n. 17041) — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 12, quinto e nono comma, e dell'art. 16, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica».

FATTO

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 (Supplemento ordinario) è stata pubblicata la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica».

Ai fini del presente ricorso, viene innanzitutto in evidenza l'art. 12 della legge n. 537/93, intitolato «Trasferimenti alle regioni».

In particolare il quinto comma di tale articolo dispone che: «Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese».

Ancora l'art. 12 della legge n. 537/1993, al nono comma, detta disposizioni in materia di servizio sanitario e relativo finanziamento, stabilendo che: «A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al settimo comma, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli artt. 1, primo e quarto comma; 6, primo e secondo comma; 10; 11; 13; 14; primo comma; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Infine viene in evidenza la disciplina stabilita nel capo secondo (artt. 14-16) della legge n. 537/1993. Questa dispone la razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie ed il recupero di importo e di base imponibile (art. 14), modifica il trattamento tributario dell'abitazione principale (art. 15), e stabilisce altre norme correttive in materia di tasse ed imposte anch'esse — come le precedenti — dirette ad aumentare le entrate fiscali (art. 16).

Ma in particolare qui rileva la disciplina stabilita dal diciassettesimo comma dell'art. 16, secondo cui: «Le entrate derivanti dal presente capo, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma».

La surriferita disciplina della legge n. 537/1993 è gravemente lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Bolzano, onde questa l'impugna con il presente ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione, da parte dell'art. 12, quinto comma, della legge n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui agli artt. 3, terzo comma; 8, primo comma; 9, primo comma; 16, primo comma; alle disposizioni del titolo sesto (in particolare artt. 75 e 78) come modificate ed integrate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (in particolare art. 5, primo comma, di quest'ultima legge); e agli artt. 104, primo comma; e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione (spec. art. 10, sesto comma, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268).

La provincia autonoma di Bolzano, in relazione alle competenze di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto, è dotata di autonomia finanziaria, ai sensi della disciplina stabilita dal titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) — come modificato e integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 — e della disciplina dell'art. 5 della stessa legge n. 386/1989.

In particolare l'art. 78 dello statuto speciale — ad integrazione delle risorse finanziarie di cui agli articoli precedenti (e spec. art. 75) — stabilisce che «1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

2. — Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale».

Tale disciplina dell'art. 78 st. è integrato da quello dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante le ultime «norme d'attuazione» dello Statuto Trentino-Alto Adige in materia di finanza provinciale (decreto emanato ai sensi, e con la speciale procedura, dell'art. 107 st.). In particolare tale articolo 10, dopo avere stabilito al quinto comma che alla determinazione e devoluzione della quota di spettanza della provincia si provvede (annualmente) con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro (previo accordo con il presidente della giunta provinciale), al sesto comma stabilisce che ove non si verifichi tale accordo, che di regola dovrebbe perfezionarsi entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota dovrà allora essere comunque devoluta alla provincia «nella misura concordata per l'esercizio precedente salvo decisione definitiva da parte del Parlamento».

È dunque palese come la impugnata disposizione del quinto comma dell'art. 12 della legge n. 537/1993 sia lesiva della autonomia finanziaria e delle competenze provinciali di cui alle norme indicate in epigrafe. Essa infatti, in puntuale contrasto con quanto stabilito dalle norme d'attuazione dello statuto (art. 10, sesto comma, del d.lgs. n. 268/1992), non solo dispone che le quote variabili per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengano devolute con grande ritardo rispetto al termine ordinario, ma per di più stabilisce che — ove non si realizzi l'accordo previsto dall'art. 89 st. — anziché essere comunque devoluta provvisoriamente alla provincia la quota nella misura concordata per l'esercizio precedente (come dispone inderogabilmente la norma d'attuazione dello statuto), il Governo possa, ma solo eventualmente, erogare una anticipazione, se sussiste una situazione di particolare urgenza e se si realizza una specifica intesa *ad hoc*. Dunque — diversamente da quanto stabilito dalla norma d'attuazione — la disposizione legislativa impugnata non da certezza né dell'*an*, né del *quantum* dell'anticipazione sulla quota definitiva.

Poiché, come si è visto, la disposizione legislativa in questione pretenderebbe di derogare alla disciplina stabilita dalla normativa d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige (art. 10, sesto comma, del d.lgs. n. 268/1992), ne consegue che essa è incostituzionale — per violazione oltre che delle norme statutarie e d'attuazione già indicate — anche dell'art. 107 dello statuto.

Infatti, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte (per tutte sent. n. 40/1992), le norme d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige sono dotate di un particolare valore, conseguente al particolare procedimento di approvazione loro proprio, che ne impedisce l'abrogazione o la deroga da parte di atti legislativi adottati con un diverso procedimento.

2. — Violazione, da parte dell'art. 12, quinto comma (primo periodo), della legge n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione già indicate in relazione al motivo precedente (n. 1); nonché spec. degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; e dell'art. 3 della Costituzione.

Si è già ricordato come la provincia autonoma ricorrente sia dotata di autonomia finanziaria in base alle norme statutarie e d'attuazione sopra indicate. Tale autonomia gli è riconosciuta per l'esercizio delle competenze sue proprie, fra cui — in particolare — anche quelle in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» di cui all'art. 9, primo comma, n. 10 dello statuto speciale e relative norme d'attuazione. Fra queste ultime, in particolare, va ricordato l'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267), secondo cui la provincia deve garantire «l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionali e comunitarie».

Ciò premesso, ne risulta la incostituzionalità della surriferita disciplina contenuta nel (primo periodo del) nono comma dell'art. 12 della legge impugnata, il quale dispone che, a partire dal 1994 e per gli anni successivi, il concorso della provincia al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42% delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. i), della legge n. 421/1992.

Infatti tale riduzione dell'assegnazione di parte corrente del fondo sanitario nazionale, nonché dei contributi sanitari, spettanti alla Provincia determina una disparità di trattamento ingiustificata nei confronti delle altre regioni a statuto speciale e ordinario, dovendo essere assicurata a tutte una uniformità di finanziamento delle prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera, conformi agli standards previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal modo viene violato (assieme all'art. 3 della Costituzione) il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria della Provincia specie in materia di sanità (art. 9, n. 10, art. 16 e titolo sesto dello Statuto); ma anche nelle altre materie di competenza propria per le conseguenti riduzioni delle risorse finanziarie altrimenti destinabili ad altri settori diversi dalla sanità.

Non solo. La disciplina legislativa impugnata consolida stabilmente, in danno della provincia ricorrente, le aliquote di riduzione del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8, primo comma, della legge n. 498/1992: riduzioni che codesta ecc.ma Corte ha ritenuto non costituzionalmente illegittime (sent. n. 537/1993), ma in quanto caratterizzate dall'urgenza e dalla provvisorietà, siccome elementi di una disciplina legislativa transitoria, diretta a costituire il necessario raccordo fra il vecchio ed il nuovo regime del finanziamento della spesa sanitaria. Evidentemente tali giustificazioni non possono più valere per un intervento legislativo che (come quello della legge n. 537/1993) interviene un anno dopo il precedente.

Né si potrebbe utilmente invocare (per sostenere la perdurante transitorietà e, quindi, la validità della disciplina in questione) il fatto che la disposizione legislativa impugnata recita «... in attesa delle norme di attuazione di cui al settimo comma».

Infatti tali norme sono quelle necessarie «per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano» che (secondo il settimo comma dell'art. 12) «sono emanate entro il 31 marzo 1994». Ma se tali nuove norme di attuazione potranno essere necessarie per altri ragioni, certo non lo sono per la Provincia ricorrente, stante la recente emanazione (a chiusura del «pacchetto») delle ultime norme d'attuazione in materia di sanità e di finanza provinciale contenute nei decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 16 marzo 1992.

Infine, anche sotto un ulteriore profilo la disposizione legislativa impugnata, che riduce percentualmente la quota del Fondo sanitario nazionale, è incostituzionale per violazione, in particolare, delle norme degli artt. 78, 104 e 107 dello statuto Trentino-Alto Adige; dell'art. 5, primo comma, della legge n. 386/1989; e degli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 268/1992.

Infatti, con gli artt. 10, quarto comma, lett. d), e 12, primo comma, del decreto legislativo n. 268/1992 (contenente le ultime norme d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige in materia finanziaria) si è stabilito che per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale si applica la disciplina dell'art. 5 della legge n. 386/1989 (legge «rinforzata» ex art. 104 dello statuto Trentino-Alto Adige). Ne deriva che la provincia ricorrente partecipa in condizione di parità con le altre regioni alla ripartizione del Fondo sanitario; e che degli stanziamenti statali relativi al Fondo non si tiene conto ai fini della determinazione annuale della «quota variabile» di cui all'art. 78 dello statuto Trentino-Alto Adige solo in quanto la quota del Fondo (a parità di condizioni con le altre regioni) sia trasferita alla provincia.

Deriva da ciò, fra l'altro, che eventuali difficoltà finanziarie dello Stato per l'anno in corso, tali da richiedere tagli ai trasferimenti finanziari dello Stato alla provincia, come pure eventuali esigenze di carattere perequativo e di riequilibrio dei flussi finanziari, avrebbero dovuto effettuarsi, semmai, nella sede appropriata, costituita appunto dalla procedura di determinazione della «quota variabile» ex art. 78 dello statuto: ovvero, mediante una modifica della vigente disciplina delle finanze provinciali stabilita dallo Statuto e dalle relative norme d'attuazione, mediante la speciale procedura prevista dagli artt. 104 e 107 dello statuto.

La disposizione legislativa in questione, dunque, si pone in contrasto con l'accordo raggiunto nelle procedure svolte ai sensi degli artt. 104 e 107 dello statuto speciale, e viola pertanto le norme statutarie e d'attuazione già indicate.

3. — Violazione, da parte dell'art. 12, quinto comma (secondo periodo), della legge n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 5, primo comma, 8, primo comma, n. 29; 9, primo comma, n. 10; e 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

3.1. — Si premette che in base agli artt. 8, primo comma, n. 29, 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, la provincia ricorrente è titolare di competenze legislative ed amministrative, rispettivamente, di tipo esclusivo in materia di «addestramento e formazione professionale», e di tipo concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera». Tali competenze incontrano i limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello Statuto fra cui, in particolare, anche quelli delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica; mentre solo la competenza provinciale concorrente incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Per quanto riguarda, poi, l'ambito ed i confini materiali delle suddette competenze, è pure opportuno ricordare, in primo luogo, che secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante le nuove norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige), competono alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire nell'esercizio di tali potestà, l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria; così come spettano pure alle medesime provincie autonome le competenze (da esercitare nei limiti previsti dallo statuto) relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti suddetti. Inoltre va ricordato come le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1^o novembre 1973, n. 689, abbiano operato il trasferimento pressoché integrale alla provincia delle funzioni in materia di addestramento e formazione professionale; ed in particolare con il secondo comma dell'art. 5 di tale d.P.R. n. 680 del 1973, aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 1992, n. 267, la provincia di Bolzano è stata autorizzata ad attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali, i cui attestati abilitano all'esercizio di un'attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie (al riguardo codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 316/1993 ha riconosciuto la competenza della provincia autonoma di Bolzano anche in materia di corsi di formazione specifica in medicina generale).

Giova anche ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentenze 219, 1984, 1033, 1988, 349/1991), la qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non possa discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma debba invece trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle disposizioni in questione; ed inoltre il carattere di «fondamentalità» di tali norme sia collegato alla natura di «norme-principio» delle stesse. Più in particolare, proprio a proposito della disciplina in materia sanitaria posta dal decreto legislativo n. 502/1992, codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 355/93, con richiami alla giurisprudenza precedente) ha altresì precisato: a) che solo le disposizioni legislative «dirette a porre i principi»

concernenti l'organizzazione del servizio sanitario possono essere considerate norme fondamentali delle riforme economico-sociali; b) e che neppure una legge di riforma economico-sociale può integralmente estromettere le regioni dalle materie di loro competenza, onde le disposizioni di dettaglio che eventualmente accompagnino nella stessa legge di riforma le predette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali e provinciali soltanto ove siano legate con i principi della riforma da un rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (rapporto — riteniamo si possa aggiungere — la cui sussistenza va accertata con rigore ed in base a criteri di interpretazione «stretta»).

3.2. — Ciò premesso, è palese la incostituzionalità della impugnata disciplina dell'art. 12, nono comma (secondo periodo), della legge n. 537/1993, secondo cui le particolari disposizioni ivi elencate del decreto legislativo n. 502/1992 (cioè dal decreto che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge n. 421/1992, ha dettato norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria) sarebbero «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Infatti l'art. 19 del decreto legislativo n. 502/1992 (nella sua originaria formulazione, come fra breve si dirà), a chiusura della nuova disciplina della materia sanitaria, e conformemente al principio stabilito dalla lettera z) dell'art. 1, primo comma, della legge di delega n. 421/1992, stabiliva che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione». Viceversa la disposizione dell'art. 12, nono comma, della legge n. 537/1993 qui impugnata, anziché far salve le competenze della provincia, ha un obiettivo opposto. Con essa si vorrebbe vincolare la competenza provinciale non solo ai principi desumibili dalla legge n. 421/1992, o anche dalle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 che — appunto e soltanto in quanto disposizioni di principio — possono configurarsi come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Infatti, secondo il nuovo testo legislativo tutte le disposizioni (di principio e non) di cui agli articoli e commi del decreto legislativo n. 502/1992, indicati dalla disposizione dell'art. 12, nono comma, della legge n. 537/1993 qui impugnata dovrebbero considerarsi come norme fondamentali di riforma economico sociale, e quindi vincolanti, oltre che quella concorrente, anche la competenza esclusiva della provincia ricorrente.

È evidente che, disponendo in tal modo, il legislatore comprime oltre i limiti costituzionalmente stabiliti le competenze provinciali. Basti qui considerare a mò di esempio (ma altri se ne potrebbero fare, ed eventualmente si faranno in una successiva memoria) la disciplina della formazione medica di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 502/1992 (che incide anche sulla formazione specifica in medicina generale la quale — come chiarito dalla citata sentenza n. 316/1993 — rientra nella competenza esclusiva provinciale in materia di addestramento e formazione professionale). Disciplina che la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di elevare al rango di norme fondamentali vincolanti appunto la competenza esclusiva provinciale.

Vero è, invece, che le disposizioni elencate nell'art. 19, secondo comma, del decreto legislativo n. 502 non hanno i caratteri che secondo la giurisprudenza già citata di codesta ecc.ma Corte caratterizzano il limite in questione delle norme fondamentali. Esse infatti, non solo difettano spesso di quei caratteri di incisiva innovativa rispetto alle norme che regolano settori o beni della vita di fondamentale importanza; ma soprattutto la loro formulazione non è limitata alla enunciazione delle sole norme di principio fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato, secondo quella che è invece una caratteristica essenziale del limite in questione.

A conclusione della illustrazione di tale motivo di ricorso (e sciogliendo una riserva fatta in precedenza) la provincia ricorrente non può certo ignorare che la originaria formulazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 502/1992 è stata successivamente modificata dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Tale articolo ha infatti sostituito l'art. 19 del decreto n. 502, il cui secondo comma contiene attualmente una disposizione di tenore corrispondente a quella qui impugnata dall'art. 12, nono comma, della legge n. 537/1993. Ma è ben noto a codesta ecc.ma Corte come anche l'art. 20 del decreto legislativo n. 517/1993 sia stato impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 14 gennaio 1994 (con esso deducendosi — in ordine alla corrispondente disposizione legislativa impugnata — censure del tutto analoghe a quelle contenute nel presente atto). Si confida, pertanto, che entrambe le disposizioni legislative, impugunate con i due ricorsi, verranno dichiarate incostituzionali.

4. — Violazione, da parte dell'art. 16, diciassettesimo comma, della legge n. 537/1993, delle competenze provinciali di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 8, primo comma; 9, primo comma; 16, primo comma; alle disposizioni del titolo sesto (in particolare artt. 75 e 78) come modificate ed integrate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (in particolare art. 5, primo comma, di quest'ultima legge); e agli artt. 104, primo comma; e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione.

Come si è già detto, la provincia autonoma di Bolzano, in relazione alle competenze di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto, è dotata di autonomia finanziaria, ai sensi della disciplina stabilita dal titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) — come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 — e della disciplina dell'art. 5 della stessa legge n. 386/1989.

In particolare l'art. 75 dello statuto speciale, nel testo sostituito dall'art. 3 della citata legge 30 novembre 1989, n. 386 (adottata ai sensi dell'art. 104 dello statuto) stabilisce che spettano alla provincia ricorrente determinate quote del gettito di tutte le entrate tributarie percepite nel suo territorio (ad eccezione di quelle di spettanza della regione e di altri enti pubblici), nella misura risultante dalla applicazione delle diverse aliquote stabilite dallo stesso art. 75. Tale disciplina è integrata dagli artt. 5, 6 e 9 del già citato decreto legislativo n. 268/1992, recante le ultime norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale.

In particolare l'art. 9 di quest'ultimo decreto stabilisce che: «1. Il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi disposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamità naturali, è riversato allo Stato in occasione del saldo di cui all'art. 8, terzo comma.

2. Gli ammontari relativi all'applicazione del primo comma sono determinati per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale o con i presidenti delle giunte provinciali».

Ciò premesso, è allora palese la incostituzionalità dell'art. 16, diciassettesimo comma, della impugnata legge n. 537/1993, che pretende di riservare allo Stato le (maggiori) entrate derivanti dalla disciplina del capo II della legge — che già si è visto essere complessivamente diretta appunto ad aumentare le entrate fiscali — nonché il gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

La riserva allo Stato stabilita da tale disposizione legislativa viola, infatti, l'autonomia finanziaria provinciale quale risulta dalle norme statutarie e d'attuazione indicate in epigrafe: specie l'art. 75 dello statuto e l'art. 9 del decreto legislativo n. 268/1992.

Quest'ultimo, in particolare, per il fatto che il maggior gettito tributario in questione: a) non è destinato, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, alla copertura di nuove o maggiori spese statali che non rientrano nella materia di competenza provinciale; b) viceversa esso è destinato dalla legge, in modo del tutto generico, a coprire gli oneri per il servizio del debito pubblico, ed al riequilibrio del bilancio (che non sono certo «materie» estranee alle competenze provinciali). Inoltre il diciassettesimo comma dell'art. 16 impugnato, nella sua seconda parte (là dove demanda ad un decreto del Ministro delle finanze di definire le modalità l'attuazione della disciplina contenuta nello stesso diciassettesimo comma) viola anziché il secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 268/1992, non essendo fatta salva dalla disposizione legislativa in questione neppure la previa intesa con il presidente della giunta provinciale per la determinazione dell'ammontare della quota del gettito da riservarsi allo Stato.

Infine, il diciassettesimo comma dell'art. 16 della legge impugnata, pretendendo di derogare alla disciplina stabilita dall'art. 75 dello statuto speciale e dall'art. 9 del decreto legislativo n. 268/1992, ma senza le particolari procedure «collaborative» statutariamente prescritte per la modifica di quelle disposizioni, viene per ciò stesso a violare anche gli artt. 104 e 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige.

P. Q. M.

Voglia l'ecce.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua le disposizioni degli artt. 12, quinto e nono comma, e 16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Roma, addì 27 gennaio 1994

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

940879

N. 5

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994
(del Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia)

Finanza pubblica allargata - Interventi correttivi di finanza pubblica - Previsione che le pubbliche amministrazioni provvedano entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro - Divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi - Previsione che per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario - Qualificazione di dette norme quali norme di riforma economico-sociale in assenza delle caratteristiche sostanziali che tali norme debbano avere secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - Lesione della sfera di competenza della regione in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale da essa dipendente - Riferimento al ricorso n. 79/1993 proposto dalla stessa regione avverso il d.-l. n. 470/1993 disciplinante la stessa materia.

(Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 3, quinto, ventitreesimo, trentottesimo, trentanovesimo, quarantunesimo e sessantaseiesimo comma).

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).

Ricorso del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso — come da procura in calce — dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione, e dall'avv. Gaspare Pacia del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso l'ufficio della regione in Roma, piazza Colonna n. 355, ricorrente, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, comma 23, comma 38, comma 39, comma 41 e comma 66 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 121.

Con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo della Repubblica, fu delegato ad emanare uno o più decreti legislativi «diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione», nel rispetto dei principi e criteri direttivi, elencati nello stesso articolo.

Di questo art. 2, è a ricordare — per quel che più avanti si dirà — il secondo comma dove è scritto che «le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi, in esso previsti, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» e che «i principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

In attuazione della delega, il Governo emanò il d.-l. 3 febbraio 1993, n. 29, avente come titolo «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Di questo d.-l. n. 29/1993, vanno evidenziati:

il primo comma dell'art. 1, dove è stabilito che le disposizioni del d.-l. «disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

il secondo comma dello stesso art. 2, dove si dà la definizione delle amministrazioni pubbliche, includendovi espressamente le regioni;

il terzo comma del medesimo articolo, dove si ripete quanto già dichiarato rispetto ai contenuti della legge delega n. 421/1992, che, cioè, «le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» e che «i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono, altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Ad integrazione correttiva del d.-l. n. 29/1993, giusta la previsione dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 421/1992, fu poi emanato il d.-l. 10 novembre 1993, n. 470, avente come titolo, per l'appunto, «Disposizioni correttive del d.-l. 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego».

Di questo d.-l. n. 470/1993 va richiamato il terzo comma dell'art. 3 (*rectius: sub art. 3, il sostituito art. 13 del d.-l. n. 29/1993*), dove è stabilito che «le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo».

Notisi, incidentalmente, che il comma appena trascritto è stato impugnato dalla ricorrente regione davanti alla ecc.ma Corte con ricorso iscritto al n. 79/1993.

Nel quadro normativo così fugacemente tracciato, si inserisce, ora, la legge ordinaria 24 dicembre 1993, n. 537 (coeva alla legge finanziaria 1994), dal titolo «Interventi correttivi di finanza pubblica», dove sono contenute alcune disposizioni, che, se ed in quanto applicabili anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, appaiono lesive della sfera di competenza primaria ad essa costituzionalmente assegnata dall'art. 4, n. 1, dello statuto speciale di autonomia (l.c. 31 gennaio 1963, n. 1).

Queste disposizioni lesive sono racchiuse nell'art. 3 di detta legge, rispettivamente, ai commi qui appresso elencati:

a) comma 5, laddove si prescrive che le pubbliche amministrazioni (comprese le regioni) «provvedono entro il 31 dicembre 1994, e successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro»;

b) comma 23, laddove è stabilito che «è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 5, di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi»;

c) comma 38, laddove si dispone che «i tre giorni di permesso mensile, di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, come sostituito dal comma 37 del presente articolo»;

d) comma 39, laddove è sancito che «per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario»;

e) comma 41, laddove si chiarisce che «le disposizioni, di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato t.u. approvato con d.P.R. n. 3 del 1957»;

f) comma 66, laddove si conchiama che «le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, contenute nella presente legge, costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della loro autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa».

La disposizione *sub a)*, facendo obbligo alla regione di provvedere alla verifica dei carichi di lavoro — verifica evidentemente preordinata ad inammissibili controlli di merito — determina una intromissione nella organizzazione degli uffici regionali ed impone comportamenti incompatibili con l'autonomia della regione, senza alcuna copertura costituzionale.

La disposizione *sub b)* impedisce alla regione di provvedere responsabilmente al fabbisogno di personale e determina una ingiustificata menomazione della potestà amministrativa regionale in un settore particolarmente delicato, qual'è quello del pubblico impiego.

Le disposizioni *sub c)* e *sub d)* introducono limitazioni autoritative nei contenuti del rapporto di impiego regionale, invadendo un campo che non può non essere riservato alla regione cui in via esclusiva compete la diretta responsabilità del buon andamento dell'azione amministrativa regionale.

La disposizione *sub e)* — se ed in quanto sia intesa a rendere applicabili anche alle regioni ed, in particolare, alla regione Friuli-Venezia Giulia i commi ivi richiamati — è, ovviamente, pur essa costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 4, n. 1, dello statuto di autonomia.

Altrettanto è a dirsi della disposizione *sub f)*, se ed in quanto sia rivolta ad imporre, con violazione della predetta norma statutaria, comportamenti e adempimenti lesivi della autonomia regionale.

Indipendentemente dai contenuti specifici delle disposizioni censurate, è poi da considerare che il loro oggetto sicuramente sconfina in una materia che è devoluta alla competenza esclusiva della regione: la materia dell'«ordinamento» degli uffici regionali e dello «stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto» (citato art. 4, n. 1, dello statuto).

Ed allora è da chiedersi se codeste disposizioni abbiano, o non, una valida copertura costituzionale per poter incidere su di un terreno costituzionalmente riservato alla regione: verte su ciò la questione di legittimità costituzionale che con il presente ricorso si solleva.

In realtà, questa copertura non esiste.

Né può invocarsi, in senso contrario, l'affermazione contenuta (come più sopra si è ricordato) nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 421/1992 e nel terzo comma dell'art. 2 del d.l. n. 29/1993: l'affermazione, cioè, che i principi desumibili dalle fonti ivi richiamate «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Come più volte ribadito da codesta ecc.ma Corte, statuizioni del genere non producono alcun effetto se ad esse non corrisponde la sostanza delle cose. E la sostanza delle cose — se non si vuole incorrere in una colossale iperbole — è che nessuna delle disposizioni censurate può essere seriamente elevata al rango di norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica.

Piuttosto è da avanzare, in chiusura, il ragionevole dubbio — già più sopra accennato — che codeste disposizioni non siano riferibili alla regione Friuli-Venezia Giulia, né alle altre regioni a statuto speciale.

L'art. 35 della legge n. 537/1993, nella quale le disposizioni stesse sono contenute, così, infatti, espressamente ma poco chiaramente dispone: «Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Nella doverosa considerazione di tale situazione d'incertezza, il presente ricorso deve intendersi proposto in via cautelativa, per la eventualità, cioè, che la Corte ecc.ma non ritenga di riconoscere la inapplicabilità, nel Friuli-Venezia Giulia, delle disposizioni censurate della legge n. 537/1993 e non ritenga, conseguentemente di dichiarare, per tale motivo, la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni stesse, in quanto riferite alla regione ricorrente.

P. Q. M.

Per le considerazioni suesposte che si fa riserva di illustrare, di precisare e di integrare nel corso del giudizio, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale delle disposizioni elencate in epigrafe, per la parte in cui la disciplina, in esse prevista, concerne la regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, addì 25 gennaio 1994

Avv. Renato Fusco - Avv. Gaspare PACIA

94C0080

N. 31

Ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Associazione della proprietà edilizia di Perugia ed altro contro il comune di Perugia ed altro

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Tributi in genere - I.C.I. - Determinazione in base al patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziché al reddito effettivamente ricavato - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva nonché sul diritto di proprietà.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cap. I).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 371/93 proposto dalla Associazione della proprietà edilizia di Perugia e dal signor Mantellini Gino, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Rampini ed elettivamente domiciliati in Perugia, viale Indipendenza, 49, contro il comune di Perugia, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cartasegna ed elettivamente domiciliato in Perugia, via delle Streghe, 29, e nei confronti del Ministero delle finanze in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via degli Uffici, 14, per l'annullamento della deliberazione n. 703 adottata dalla giunta comunale di Perugia in data 25 febbraio 1993 avente ad oggetto la determinazione in misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1993 e successivi, conseguenti provvedimenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Perugia e del Ministero delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 10 novembre 1993, la relazione del consigliere Annibale Ferrari e uditi, altresì, l'avv. M. Rampini, per la parte ricorrente, l'avv. M. Cartasegna per l'amministrazione comunale resistente e l'avv. M.G. Scalas, per il Ministero delle finanze;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 26 aprile 1993 l'Associazione della proprietà edilizia di Perugia ed il signor Mantellini Gino hanno impugnato per l'annullamento la delibera di cui all'epigrafe, ritenuta illegittima:

1) per eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione nonché per violazione dell'art. 6, secondo comma del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, in materia di determinazione dell'aliquota della nuova imposta comunale sugli immobili;

2) per illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, seconda parte del d.-l. 24 novembre 1992, n. 455 (poi riferito all'art. 2, primo comma, della legge n. 75 del 24 marzo 1993 di conversione del d.-l. n. 16 del 1993) ed, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, asseritamente in contrasto con gli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione;

3) per illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, primo comma, seconda parte del d.-l. 24 novembre 1992, n. 455 (poi riferito all'art. 2, primo comma, della legge 75 del 24 marzo 1993 di conversione del d.-l. n. 16 del 1993) e, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, asseritamente in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

4) per illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 421/1992 e del Capo I del d.lgs. n. 504/1992, istitutiva dell'imposta comunale sugli immobili, asseritamente in contrasto con gli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione.

Le amministrazioni intimare si sono costituite e resistono.

All'udienza del 10 novembre 1993 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'aurea regola dell'economia del giudizio impone a questo collegio una doverosa graduazione logico-giuridica delle dedotte censure, al fine di pervenire ad una pronuncia che valga a soddisfare appieno l'intero *petitum* dedotto nel ricorso.

Ciò premesso, occorre subito rilevare che nel contesto dell'articolato gravame emergono nette due ordini di censure: talune, indirizzate alla demolizione dell'atto deliberativo impugnato, con specifico riguardo al suo oggetto immediato e diretto, che è quello della determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); le altre, indirizzate alla demolizione del medesimo atto deliberativo, con specifico riguardo al suo implicito ma necessario presupposto che è quello della determinazione della base imponibile sulla quale dovrebbe calcolarsi la predetta aliquota per l'anno 1993, in applicazione della disciplina fiscale che ha «legificato» il d.m. 20 gennaio 1990 fino alla nuova revisione degli estimi catastali.

All'apparenza, detto duplice ordine di censure potrebbe suggerire la soluzione di una scissione delle medesime proprio in omaggio alla cennata aurea regola di economia processuale. Sempre all'apparenza, si potrebbe allora pensare di decidere il ricorso sulla base delle sole censure riferite al difetto di motivazione ed alla violazione di legge, entrambe indirizzate alla determinazione dell'aliquota fissata dal comune resistente.

A ben vedere, peraltro, la soluzione di cui sopra non sarebbe sostanzialmente corretta sotto il profilo giuridico, né risponderebbe all'esigenza di graduare economicamente tutte le censure per soddisfare appieno e celermente tutte le pretese fatte valere nel ricorso. A tale proposito, questo Collegio non può trascurare l'essenziale correlazione che esiste tra la pretesa di annullamento della delibera, per quanto concerne la determinazione dell'aliquota e la pretesa di annullamento della delibera medesima, per quanto concerne l'asserita illegittimità costituzionale del suo presupposto impositivo derivante da una disciplina di legge.

Tra queste due pretese esiste un rapporto di inscindibilità che non può essere mortificato in questa sede con un'operazione di chirurgia giuridica che comporti la scissione delle due questioni, così come prospettate nel ricorso. Nella sostanza giuridica, infatti, le contestazioni in ordine alla pretesa fiscale impositiva di cui si discute si configurano come un *unicum* che contiene in sé non solo le denunce di illegittimità contro l'aliquota ma anche quelle contro la base imponibile del tributo.

Si può ben dire, in proposito, che aliquota e base imponibile del tributo in questione rappresentano le due facce di una sola medaglia impositiva contestata nel suo complesso sotto diversi profili, primi fra tutti, quelli di illegittimità costituzionale.

Se ciò è vero, come questo tribunale a giusta ragione ritiene, la graduatoria doverosa delle cennate questioni conduce ad assegnare la priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nella determinazione delle aliquote. Tale verifica potrà svolgersi dopo il giudizio della Corte costituzionale, — qui ritenuto senz'altro ammissibile (sulla base di quanto si dirà in appresso) — sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole ai ricorrenti, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione, per cessazione della materia del contendere.

2. — La disamina finora condotta sulla graduatoria delle censure di cui al ricorso e la cennata conclusione favorevole alla necessità di una devoluzione prioritaria delle dedotte questioni di costituzionalità al giudice delle leggi, tenuto conto del rapporto di inscindibile pregiudizialità che deve intravedersi tra le questioni medesime e quelle attinenti alla determinazione dell'aliquota comunale dell'I.C.I. non esime nel contempo questo tribunale da un'attenta verifica delle eccezioni sollevate al riguardo dall'avvocatura dello Stato, né dall'ulteriore attenta verifica (subordinata alla reiezione delle cennate eccezioni) circa l'ammissibilità del giudizio che nella fattispecie dovrebbe essere affidato alla Corte costituzionale.

L'avvocatura dello Stato, al riguardo, oltre che l'infondatezza, ha sottolineato l'irrilevanza, ai fini del decidere, di tutte le questioni di illegittimità costituzionale sollevate nel ricorso. Con una prima argomentazione viene sottolineato infatti che, nel caso di mancata adozione ovvero di annullamento della delibera comunale determinativa dell'aliquota, l'imposta resterebbe comunque dovuta in base all'aliquota minima.

Con una seconda argomentazione, più radicale, viene altresì evidenziato che ogni questione concernente l'imponibilità, la misura dell'imposta ed in genere il rapporto tributario in discussione esulerebbe comunque dalla giurisdizione di questo tribunale; sicché, ai fini del decidere, nessun rilievo giuridico potrebbe assegnarsi alle predette questioni di costituzionalità.

3. — Il collegio ritiene infondate entrambe le cennate argomentazioni.

Quanto alla prima, va ribadito che i ricorrenti — contestando in radice la legittimità costituzionale degli estimi catastali determinati in base alla procedura attivata dal d.m. 20 gennaio 1990 fino alla nuova revisione degli estimi nonché la legittimità costituzionale della stessa imposta comunale sugli immobili — vengono in definitiva a prospettare in via pregiudiziale un *petitum* che di per sé è travolgente rispetto ad ogni altra richiesta concernente l'aliquota, sia pure riferibile a quella minima del 4 per mille in ipotesi applicabile *ex lege*, in mancanza, ovvero a seguito dell'annullamento della delibera impugnata.

Quanto alla seconda argomentazione, va premesso che — in base all'art. 8 della legge n. 1034/1971 ed alla corrispondente norma dell'art. 28 del t.u. n. 1054 del 1924 — spetta sempre al giudice amministrativo (al di fuori della giurisdizione esclusiva) la cognizione di ogni questione pregiudiziale o incidentale relativa a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

Di conseguenza, se anche si volesse ritenere (come ipotesi minimale) che la questione principale da decidere nel caso di specie sia soltanto quella relativa alla legittimità o meno della determinazione dell'aliquota comunale dell'I.C.I. (e non anche più correttamente, quella più ampia inscindibilmente legata alla prima e comprendente la contestata legittimità della determinazione della base imponibile desunta dalla vivificazione *ex lege* di un decreto ministeriale già annullato dal t.a.r. Lazio), bisognerebbe pur sempre ammettere che — almeno in via pregiudiziale ovvero incidentale — questo tribunale sarebbe per ciò stesso competente a conoscere le dedotte censure di incostituzionalità, allo scopo precipuo di esaminarne la rilevanza e la non manifesta infondatezza onde devolverle poi, nell'affermativa, all'attenzione del giudice delle leggi. In tal modo, infatti, si verrebbe a stimolare quest'ultimo ad emettere una pronuncia di carattere pregiudiziale che certamente produrrebbe effetti rilevanti sul giudizio in questione: o nel senso di limitarne la portata alla sola questione sull'aliquota (nel caso di una pronuncia di rigetto), ovvero nel senso di determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (nel caso di una sentenza di accoglimento).

In entrambi i casi, quindi, la rilevanza pregiudiziale delle dedotte questioni di costituzionalità appare ampiamente dimostrata e non seriamente contestabile nell'ambito del presente giudizio.

4. — Risolto positivamente il problema della rilevanza delle dedotte censure di incostituzionalità, questo tribunale — facendo proprie tutte le argomentazioni di cui al ricorso — in ordine alla non manifesta infondatezza delle medesime ritiene altresì doveroso sollevare, anche d'ufficio, le seguenti questioni, alla luce delle norme costituzionali di cui in appresso.

4.1. — Non manifestamente infondata — con esplicito raffronto agli artt. 24, 55 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione — appare anzitutto la dedotta questione concernente l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, seconda parte della legge n. 75 del 24 marzo 1993 ed, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, per avere il legislatore prevaricato il diritto di difesa dei cittadini (contribuenti) nonché le prerogative del potere giurisdizionale mediante la sanatoria con efficacia retroattiva di una procedura amministrativa illegittima, in presenza di controversie in corso di definizione giudiziale destinate a risolversi con la declaratoria di illegittimità degli estimi catastali determinati in via transitoria in base alle previsioni di cui al d.m. 20 gennaio 1990, già annullato dal giudice amministrativo.

Il legislatore, infatti, ha esplicitamente legittimato il cennato d.m. annullato, conservando in vigore fino alla data del 31 dicembre 1993 e con decorrenza dal 1º gennaio 1992 le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. medesimo. Con ciò stesso, sono state paralizziate le cennate controversie, prevedendosi, in contropartita, un farraginoso sistema di conguaglio che peraltro richiede una serie di verifiche da effettuarsi in futuro sulla base delle nuove tariffe risultanti dalla revisione generale del catasto edilizio urbano.

4.2. — Neppure manifestamente infondata — con esplicito riguardo agli artt. 3, 55 e segg., 70 e segg. e 97 della Costituzione — appare la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, seconda parte, della legge n. 75 del 24 marzo 1993 e, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, per avere il legislatore, con la sanatoria di cui sopra, sia pure in via transitoria, prevaricato le prerogative di autotutela della pubblica amministrazione (mediante la vivificazione legislativa di atti amministrativi illegittimi ed annullati), in presenza di un assetto costituzionale che assegna solo alla pubblica amministrazione medesima il potere-dovere di riesaminare i propri atti allo scopo di emendarli e di renderli conformi alle leggi.

4.3. — Ancora più pregnante e significativa, sempre sotto il profilo della non manifesta infondatezza, appare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 421 del 1992 e dell'intero Capo I (artt. 1-18) del d.lgs. n. 504/1992, a raffronto degli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, per avere il legislatore concepito un'imposta comunale sugli immobili avente marcati caratteri di «patrimonialità» perché basata su valori di redditività dei medesimi assolutamente astratti e rivalutabili sulla base di parametri non pertinenti e comunque non attendibili.

Questi ultimi, infatti, vengono determinati con un sistema di calcolo misto che tiene conto anche dell'effettivo andamento del mercato immobiliare anziché, in via esclusiva, dell'effettivo andamento del mercato locativo (art. 2 del d.l. n. 16 del 23 gennaio 1993 convertito con modificazioni, nella legge n. 75 del 24 marzo 1993).

Così concepita, l'I.C.I. viene a costituire un tributo che grava sul patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziché sul reddito effettivamente ritraibile dal medesimo, in aperta violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, della Costituzione.

4.4. Avuto riguardo all'art. 3 della Costituzione occorre rilevare che tale imposta, illegittimamente, discrimina i contribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili, senza con ciò tener conto di altre possibili espressioni di ricchezza e, quindi, di altre possibili fonti di capacità contributiva.

Se poi si considera l'art. 42, terzo comma della Costituzione, emerge chiaro che la stessa imposta — non attribuendo rilievo significativo agli oneri ed alle passività che gravano sul cennato patrimonio immobiliare — illegittimamente si attesta sullo stesso piano degli istituti ablativi, con l'ulteriore aggravante, appunto, che la relativa disciplina non concede ristoro alcuno in termini di componenti negativi del reddito tassabile.

La medesima imposta tradisce, infine, il principio della capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, squilibrando la stessa capacità di contribuzione a tutto danno del contribuente proprietario di immobili, senza considerazione alcuna in ordine alla pressione tributaria specifica che già opprime tali cespiti rispetto ad altri esentati da tributi diretti.

A tal proposito non può sottacersi che la disciplina dell'I.C.I. prevede la tassazione con aliquota a misura unica, applicabile sulla medesima base imponibile già gravata dall'aliquota progressiva dell'Irpef ovvero dall'aliquota proporzionale dell'Irpeg, senza alcun beneficio di detrazione dell'Irpef (ovvero dell'Irpeg) medesima, così come previsto per la corrispondente Ilor.

4.5. — Quanto sopra detto non risulta affatto sminuito nella sua essenziale rilevanza e non manifesta infondatezza dalle previsioni dell'ultima disciplina di cui al d.l. n. 16 del 23 gennaio 1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 75 del 24 marzo 1993. Invero — come pure è stato evidenziato nell'ordinanza n. 628 emessa in data 4 agosto 1993 della commissione tributaria di primo grado di Piacenza e nell'ordinanza n. 656 emessa in data 13 maggio 1993 dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia, entrambe trasmesse all'attenzione della Corte costituzionale — tale nuova disciplina (intervenuta dopo la mancata conversione di numerosi decreti legge) ha inteso comunque dar corso all'imposizione sulle rendite immobiliari (con forzature di scelta anche nei confronti del libero dibattito parlamentare), secondo criteri volti ad incidere sul patrimonio dei proprietari, sanando altresì l'attività di prelievo fiscale nel frattempo operata anche per quanto attiene all'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.).

Nelle cennate ordinanze è stato appunto ribadito che, — così illegittimamente legiferando, anche in violazione degli artt. 70, 77, 101, 102, 104 e seguenti della Costituzione — il Governo ha ancora una volta violato il principio della divisione dei poteri, da un lato, precludendo le libere scelte che potevano scaturire da un ordinario dibattito parlamentare su un disegno o su un progetto di legge e, dall'altro, disattendendo la più volte ricordata pronuncia del t.a.r. Lazio, concernente l'annullamento del d.m. 20 gennaio 1990.

5. — Tutte le argomentazioni di cui sopra, poste nel ricorso a suffragio della non manifesta infondatezza delle dedotte questioni di costituzionalità ed integralmente recepite d'ufficio nella presente ordinanza, inducendo questo tribunale ad una doverosa pausa procedurale, in attesa del vaglio di costituzionalità sulle medesime.

Per l'effetto, si dovrà sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e rimettere gli atti all'esame della Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla compatibilità costituzionale delle suindicate norme (art. 2, primo comma, della legge n. 75 del 24 marzo 1993 e, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992; art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e cap. I del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992), con specifico riguardo agli artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113 della Costituzione, nei termini precisati in motivazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge n. 1 del 9 febbraio 1948, 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, ai fini del decidere, le questioni di legittimità costituzionale come sopra prospettate in ordine agli artt. 2, primo comma, della legge del 24 marzo 1993, n. 75 e, in via derivata, dell'art. 5, primo secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992; art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e cap. I del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, in relazione agli artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113 della Costituzione, nei termini precisati in motivazione;

Sospende ogni ulteriore pronuncia sul ricorso in epigrafe;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla parte ricorrente, al comune di Perugia nonché al Ministero delle finanze resistenti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10 novembre 1993.

Il presidente: MOLICA

Il consigliere, estensore: FERRARI

Il consigliere: MIGLIOZZI

N. 33

*Ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale per l'Umbria
sul ricorso proposto da Amati Carlo contro comune di Terni ed altro*

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Adozione dello strumento del decreto legge in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Tributi in genere - I.C.I. - Determinazione in base al patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziché al reddito effettivamente ricavato - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva nonché sul diritto di proprietà.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cap. I).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 388/1993 proposto da Amati Carlo, in proprio e quale legale rappresentante della associazione della proprietà edilizia della provincia di Terni, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Neri ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Vincioli n. 3, nello studio dell'avv. A. Coaccioli; contro il comune di Terni, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. A. Alessandro ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria t.a.r. in Perugia, via Baglioni n. 3; e nei confronti del Ministero delle finanze in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via degli Uffici, 14; per l'annullamento della deliberazione del Commissario prefettizio del comune di Terni n. 54 del 18 febbraio 1993 avente ad oggetto la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1993, nella misura del 5,5 per mille;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Terni e del Ministero delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 10 novembre 1993, la relazione del consigliere Annibale Ferrari e uditi, altresì l'avv. S. Neri, per la parte ricorrente, l'avv. L. Migliorini in sostituzione di A. Alessandro, per l'amministrazione comunale resistente e l'avv. M. G. Scalas, per il Ministero delle finanze;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

FATTO E SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 6 maggio 1993, il sig. Amati Carlo, in proprio e quale legale rappresentante della associazione della proprietà edilizia della provincia di Terni ha impugnato per l'annullamento la delibera di cui all'epigrafe, ritenuta illegittima:

1) per falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992 e per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione;

2) per illegittimità costituzionale del d.l. n. 16 del 1993 conv. nella legge n. 75, del 24 marzo 1993, nonché del d.lgs. n. 504 1992, asseritamente in contrasto con gli artt. 55 e segg., 92 e segg., 97, 108 e segg. della Costituzione;

3) per illegittimità costituzionale del medesimo d.l. n. 16/1993 nonché del d.lgs. n. 504, 1992, asseritamente in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Le amministrazioni intimatesi sono costituite e resistono anche avverso l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, poi rinviata al congiunto esame del merito del ricorso.

All'udienza del 10 novembre 1993 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 31/1994).

940003

DE

N. 32

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Biancone Maria e l'I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta, nel verbale di udienza del 23 novembre 1993, osserva:

l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parte attrice dall'azione proposta ex art. 4 del d.-l. n. 384/1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.

Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i comini secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere:

- a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto;
- b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione;

c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Ebbene, nella specie è accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato siffatto termine era appunto già decorso almeno per i diritti maturati per un certo periodo, dato che il ricorso amministrativo è stato proposto il 2 marzo 1989 e il competente comitato dell'ente non risulta aver provveduto.

D'altra parte non può applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, cit. per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatti procedimenti, se intesi come amministrativi, erano già esauriti a tale momento; se intesi come giudiziari (il che è preferibile), non erano ancora stati instaurati.

Si pone però il problema della legittimità costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione è infatti sicuramente rilevante nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 6, primo comma del d.-l. n. 103, 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno recita testualmente.

«1. I termini previsti dall'art. 47, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei».

E Corte costituzionale 20 maggio 1992 n. 246, Foro it., 1992, I, 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione l'ha interpretata sottolineando che la estinzione ivi prevista colpisce il diritto ai ratei maturati, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e più recente indirizzo ha sostenuto che il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale: cfr., da ult. cass. 26 aprile 1993, n. 4864, dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m.).

Con la precedente normativa, quindi, i diritti vantati dalla parte ricorrente non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero, si è detto almeno in parte, per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione.

Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, il pretore ritiene che la nuova disciplina sia in collisione con l'art. 24 della Costituzione. Essa, infatti, si risolve in questo caso nel sacrificio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati.

In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. *antea*) e non comprendente situazioni come quella in questione — certo peraltro le più numerose — viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di più di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma della Costituzione).

Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità si pone quindi anche con riferimento a tale norma.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non solo non sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio.

In definitiva, il pretore dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 d.l. n. 384/1982, convertito, con modificazioni, nella legge 438 dello stesso anno, in riferimento agli articoli 24 e 38, secondo comma della Costituzione.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953 sospende il presente procedimento, ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 29 novembre 1993

Il pretore: DE ANGELIS

94C0082

N. 34

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 1993 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Giammaria Mirella*

Processo penale - Giudizio direttissimo - Istanza di rito abbreviato - Dissenso del p.m. per non decidibilità allo stato degli atti - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Ritenuta riconducibilità a costituzionalità della norma attraverso la soppressione dell'inciso «e con il consenso del p.m.».

(C.P.P. 1988, art. 452, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale di I grado contro Giammaria Mirella, nata a Roma l'11 gennaio 1948, detenuta agli arresti domiciliari in Roma, via Andersen, 128, imputata del reato di cui agli artt. 110 del c.p. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere illecitamente detenuto al fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo complessivo di grammi 835,750 da cui si possono ricavare complessivamente n. 3501 d.m.g. commesso in Roma il 4 novembre 1993.

Tratti a giudizio per rispondere del reato in epigrafe, Giammaria Mirella e Corini Bernardino richiedevano il giudizio abbreviato, al quale il pubblico ministero prestava consenso per il solo Corini. Nei confronti della Giammaria si è pertanto proceduto a dibattimento, assumendo le prove richieste dal pubblico ministero (deposizione testimoniale degli agenti operanti, perizia su tracce di cocaina su bilancine rinvenute nella abitazione degli imputati). A conclusione del dibattimento si riproduce pertanto la stessa situazione già rimessa al giudizio di codesta Corte con ordinanza dell'8 gennaio 1991 (r.o. n. 408/1991).

In estrema sintesi, nella predetta ordinanza — alle cui diffuse argomentazioni si fa integrale rinvio — si prospettava la illegittimità dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. in quanto subordina la instaurazione del giudizio abbreviato, e la conseguente riduzione della pena, al consenso del pubblico ministero che, con le sue discrezionali scelte investigative, è arbitro di determinare la decidibilità allo stato degli atti e quindi di precostituire le condizioni per negare (legittimamente alla stregua della sentenza di codesta Corte n. 183/1990) il consenso alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, trasformazione alla quale peraltro, contraddittoriamente, la decidibilità allo stato degli atti non è di ostacolo in via di principio, atteso che essa può essere colmata con la integrazione probatoria prevista dalla norma impugnata.

Con sentenza del 13.22 aprile 1992, n. 187, la Corte costituzionale dichiarava l'inammissibilità della predetta questione, unitamente ad altra analoga sollevata dal tribunale di Milano, in quanto dalle stesse prospettazioni dei giudici *a quibus* risultava che al quesito proposto avrebbero potuto darsi ben quattro soluzioni tra loro alternative, sicchè si verteva in materia di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore.

Nella citata sentenza, peraltro, la Corte rinviava «alla complessiva riconsiderazione del giudizio abbreviato» che sarebbe potuta scaturire dalla precedente sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 92 con la quale la stessa Corte segnalava al legislatore l'urgenza «di ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza con i principi costituzionali».

Giova riportare alcuni passi salienti della predetta sentenza n. 92: «Resta evidentemente fermo, e va anzi ribadito, che l'introduzione, o meno, di un rito avente automatici effetti sulla determinazione della pena non può farsi discendere da scelte discrezionali del pubblico ministero. Tali sono, indubbiamente, quelle con le quali costui decide quali, e quante, indagini esperire per porle a base della richiesta di rinvio a giudizio e, più in generale, quelle connesse alla sua strategia processuale: la quale può fargli preferire — in quanto li ritenga non necessari a tal fine — di rinviare a dibattimento l'esperimento di certi mezzi o l'acquisizione di determinate prove.

Rispetto al giudizio abbreviato ciò comporta l'inaccettabile paradosso per cui il pubblico ministero può legittimamente precluderne l'instaurazione allegando lacune probatorie da lui stesso discrezionalmente determinate».

«Escluso quindi che si possano ricavare dall'ordinamento vigente correttivi idonei a sanare la situazione qui evidenziata, è perciò necessario, al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria».

A circa due anni dal monito della Corte — che in termini del tutto espliciti qualifica illegittima l'attuale disciplina del giudizio abbreviato — il legislatore non ha provveduto né prevedibilmente, è stato in grado di provvedere in tempi brevi, a «ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza con i principi costituzionali». Questo giudice pertanto, ritenendo, da un lato, di non potere ulteriormente protrarre l'attesa delle auspiccate modifiche legislative, dall'altro lato di avere l'imprescindibile dovere di non applicare norme ordinarie che la stessa Corte costituzionale ha manifestamente qualificato illegittime, non può che rimettere nuovamente la questione alla decisione del giudice delle leggi.

Ovviamente, in questa sede non si può (né si vuole) censurare la giurisprudenza della Corte secondo la quale il potere dovere di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge ordinaria non può essere esercitato quando la materia è suscettibile di più soluzioni alternative compatibili con la Costituzione. Vedrà la stessa Corte se con un ordinamento a costituzione rigida e governato dal principio di stretta legalità delle pene, sia compatibile il «paradosso — rilevato dalla dottrina proprio con riferimento alla decisione *de qua* — per cui una norma riconosciuta invalida dalla Corte costituzionale rimane vigente nell'ordinamento».

Ritiene peraltro il tribunale che, a ben vedere, delle quattro soluzioni alternative a suo tempo prospettate dai giudici remittenti, una sola è quella che può, in termini razionali, ricondurre la disciplina del giudizio abbreviato a coerenza con i principi costituzionali.

Invero, la prima delle soluzioni prospettate dal tribunale di Milano, secondo la quale «dovrebbe imporsi al pubblico ministero (incidendo sull'art. 449) di compiere prima della instaurazione del giudizio direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito della decidibilità allo stato degli atti», trova già risposta nella citata sentenza n. 92 1992, là dove codesta Corte rileva che un sindacato del giudice sulle scelte investigative del pubblico ministero «non è concretamente possibile» sia perchè «la natura eminentemente soggettiva e discrezionale di tali scelte comporta che analoghe caratteristiche finirebbe fatalmente per avere il sindacato del giudice» sia perchè un tale sindacato non è armonizzabile con il sistema del codice, nel quale il principio della «completezza» delle indagini va misurato sul metro non di un accertamento pieno ma «di quanto necessario all'esercizio dell'azione penale».

La seconda delle soluzioni prospettate dallo stesso tribunale di Milano, secondo la quale dovrebbe «prevedersi che il consenso dell'organo dell'accusa alla instaurazione del giudizio abbreviato possa essere condizionato all'espletamento da parte del giudice» degli accertamenti necessari ad integrare la decidibilità, presta il fianco a più di una obiezione.

Anzitutto il giudice, di fronte ad una richiesta del pubblico ministero condizionata all'assunzione di una prova, potrebbe trovarsi costretto nell'alternativa o di assumere una prova ritenuta manifestamente superflua o irrilevante (art. 190, primo comma, del c.p.p.) ovvero di precludere il giudizio abbreviato pur in presenza di una situazione processuale che consentirebbe, a suo giudizio, la decisione allo stato degli atti.

In secondo luogo, la predetta soluzione si risolverebbe in realtà in una previsione di immanente ingiustificatezza del dissenso del pubblico ministero.

Invero, in presenza di una norma che attribuisse a costui il potere/dovere di condizionare il suo consenso allo espletamento delle attività integrative, il dissenso sarebbe sempre ingiustificato, giacché il meccanismo previsto dall'art. 452, secondo comma, del c.p.p. — che, secondo l'interpretazione prevalente richiamata dalla stessa Corte nella sentenza n. 92/1992, consente l'assunzione di ogni tipo di prova — costituirebbe risorsa normativa sufficiente per realizzare in qualunque situazione processuale il requisito della decidibilità e quindi per superare il vincolo derivante dalle scelte investigative del pubblico ministero (cfr. la citata sent. n. 92/1992).

In altre parole, nell'ipotetico quadro normativo in discorso la decidibilità allo stato degli atti non potrebbe costituire condizione giustificatrice del dissenso del pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice dovrebbe sempre dichiararlo ingiustificato ed applicare la riduzione della pena a conclusione del dibattimento. Tale quadro normativo perciò non sarebbe idoneo a riportare il giudizio abbreviato a razionale coerenza con i principi costituzionali perchè non salvaguarderebbe «quel nesso di inscindibilità tra riduzione della pena ed effettiva celebrazione del giudizio abbreviato» che codesta Corte «ha riconosciuto essere nota caratterizzante il nuovo istituto» (sent. n. 92/1992 che richiama le precedenti n. 27/1990 e n. 176/1991).

Agli stessi rilievi si presta la soluzione prospettata da questo giudice nella ordinanza 8 gennaio 1991 in alternativa a quella fondata sulla secca eliminazione del consenso del pubblico ministero.

A ben guardare, in realtà, il tribunale prospettava alla Corte una «interpretazione di rigetto» che, da un lato, avrebbe consentito, nell'immediato, di ricondurre il giudizio abbreviato al rispetto del principio costituzionale di legalità delle pene e, dall'altro lato, avrebbe potuto costituire un efficace stimolo per il legislatore, che non avrebbe non potuto avvertire l'urgenza di intervenire una volta che la Corte — interpretando l'art. 452, secondo comma, del c.p.p. nel senso prospettato dal giudice remittente — fosse pervenuta in pratica all'affermazione, normativamente vincolante, di immanente infondatezza del diniego del pubblico ministero.

Senonché la Corte non ha ritenuto di poter aderire a tale prospettazione — che avrebbe comunque lasciato irrisolta la questione del nesso fra effettività del giudizio abbreviato e riduzione della pena — richiamando l'invito al legislatore già formulato nella sentenza n. 92/1992.

Ma, come s'è detto, il legislatore è rimasto inerte, così rilegittimando una nuova verifica della non manifesta infondatezza della questione da parte di codesta Corte, che ha più volte ammonito che le misure normative giustificate da situazioni transitorie — tale poteva considerarsi, nel marzo 1992, la fase di «assestamento» dei nuovi istituti del codice processuale e in particolare del giudizio abbreviato, inciso con le pronunce di illegittimità costituzionale proprio sul punto del consenso del pubblico ministero — «perdono legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo» (Corte costituzionale 1^o febbraio 1982, n. 15).

La riconsiderazione della questione — palesemente rilevante per la decisione del caso di specie, in cui all'imputata potrebbe applicarsi la riduzione della pena nonostante il dissenso del pubblico ministero alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato — appare del resto necessaria anche alla stregua dei nuovi profili sopra illustrati e che portano alla conclusione che la eliminazione del consenso del pubblico ministero è l'unica via per conciliare con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e di stretta legalità (art. 25 della Costituzione) la permanenza del giudizio abbreviato nell'ordinamento processuale.

Tale eliminazione può agevolmente ottenersi mediante la dichiarazione di illegittimità dell'inciso contenuto nell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. «e il pubblico ministero vi consente».

Così rimodellata, la predetta norma consentirebbe, mercé il meccanismo di integrazione probatoria in essa previsto, la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato anche nei casi in cui le scelte investigative e processuali del pubblico ministero determinino una situazione immediata di indecidibilità allo stato degli atti. Il che consentirebbe di conciliare il principio di discrezionalità della strategia processuale del pubblico ministero con i principi di uguaglianza e di legalità delle pene che — come diffusamente illustrato nella ordinanza 8 gennaio 1991 — sono violati dall'attuale assetto normativo del giudizio abbreviato, con particolare riferimento alla trasformazione del giudizio direttissimo nel predetto rito alternativo.

Per altro verso, l'assetto normativo che risulterebbe dalla dichiarazione di illegittimità della norma sopra indicata — che comporterebbe la instaurazione del giudizio abbreviato sol che l'imputato lo richieda — risulterebbe pur sempre molto proficuo per l'effetto deflattivo che giustifica la riduzione della pena. Infatti anche nei casi di non immediata decidibilità, sarebbero pur sempre utilizzabili gli atti di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, sicché l'assunzione delle prove — nelle forme semplificate della camera di consiglio — sarebbe limitata ai necessari atti integrativi, non evidente ed incisivo profitto per l'economia processuale. Ancora più evidente e incisivo sarebbe poi il benefico effetto di economia processuale per i casi in cui attualmente il giudice, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, accorda all'imputato la riduzione della pena dopo la integrale assunzione delle prove nelle forme del dibattimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'inciso «e il pubblico ministero vi consente» contenuto nell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Suspende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: SARACINI

I giudici: VARDARO - SCIVICCO

94C0084

N. 35

Ordinanza emessa il 14 settembre 1993 dalla pretura di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni nel procedimento civile vertente tra Murolo Pasquale e Celentano Teresa

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sfratto per morosità del conduttore - Procedura esecutiva di rilascio - Concessione della forza pubblica solo a seguito di complessa procedura amministrativa - Protrazione dell'ineseguibilità del titolo di rilascio con sostanziale privazione della tutela giurisdizionale - Compressione del diritto di proprietà.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61).

(Cost., artt. 24 e 42).

II. PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto appresso.

Il ricorrente Murolo Pasquale invoca dichiararsi, con le forme di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 61/1989, la morosità del conduttore rispetto alle obbligazioni a lui facenti capo in forza dell'art. 1-bis della legge cit. (prevista dal secondo comma, lettera C) del msesimo art. 2), ai fini di conseguire gli effetti di cui all'art. 3, cpv., legge cit.

Il presente provvedimento è di carattere giurisdizionale, in quanto è investito il pretore quale giudice dell'esecuzione, onde dirimere una possibile controversia tra le parti in ordine alla sussistenza di un inadempimento del conduttore, tale da provocare (oltre gli effetti propri e tipici di una pronunzia di accertamento di quell'inadempimento, ai fini, ad esempio, di una condanna in separata sede al pagamento di una pari somma) un prosieguo dell'esecuzione in forme e tempi più favorevoli al creditore esecutante.

Anzi, in concreto, un minimo nucleo controverso (ovvero, se non altro, controvertibile) sussiste proprio in ordine alla spettanza della maggiorazione del 20% dell'indennità di occupazione (richiesta dall'ex-locatore procedente) pur in carenza di esplicita richiesta dell'odierno ricorrente: come si evince dalla sommaria (ma sufficiente) dichiarazione della debitrice di persona (e senza bisogno di ministero di difensore per la natura formalmente esecutiva del presente procedimento).

Orbene, questo Giudice dovrebbe applicare, al caso di specie, la normativa di cui all'art. 2 della legge n. 61/1989, al fine di statuire se la procedura esecutiva di rilascio — in cui si inserirebbe il ricorso e il conseguente provvedimento — possa essere soggetta alle particolari forme di priorità di cui all'art. 3, secondo comma, della legge citata, ovvero se debba seguire le forme ordinarie di cui all'art. 3, primo comma, con riferimento al complessivo regime di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge citata.

In entrambi i casi, peraltro, questo giudice dell'esecuzione dovrebbe riscontrare che la procedura esecutiva di rilascio che il ricorrente intende iniziare andrebbe soggetta alla prima o alla seconda delle forme suddette; in altri termini, dovrebbe implicitamente limitarsi a statuire in quali delle categorie di cui all'art. 3, della legge cit., la procedura si inquadri.

In buona sostanza, in entrambi tali casi la procedura sarebbe assoggettata (con o senza priorità) al complessivo regime di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge citata; e questo comporta che le norme suddette siano certamente rilevanti nella presente procedura, mentre, invece, questo pretore, giudice dell'esecuzione, deve reputare che la procedura esecutiva oggi prospettata dovrebbe prescindere totalmente dall'intero detto regime e che all'ufficiale giudiziario andrebbe ordinato, una volta adempiuti gli oneri di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., di procedere nelle forme ordinarie di cui al codice di rito, disattendendo proprio e appunto la normativa suddetta.

In ordine a questa, infatti, officiosamente va rilevata una questione, non manifestamente infondata per quanto si dirà di qui a tra breve, di legittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

La normativa in esame prevede invero, per una grande parte del territorio nazionale (e comunque, per quel che qui concerne, per quello di questa sezione distaccata), una nuova procedura di vanificazione dell'efficacia esecutiva del titolo di rilascio di immobili abitativi, ben maggiore di quella della semplice sospensione «secca» di cui all'art. 1 (e, per gli immobili destinati ad uso non abitativo, all'art. 7; primo comma, cui pure temporalmente si collega e si salda, ultima di un'analogha serie di provvedimenti, pressoché continua (per ricordare solo gli ultimi: quelli di cui alle leggi, tutte di conversione, con modifiche, di precedenti decreti legge, 28 febbraio 1986, n. 46, 9 agosto 1986, n. 472, 23 dicembre 1986, n. 899, 27 marzo 1987, n. 120, 8 aprile 1988, n. 108).

Si tratta, in buona sostanza, di un vero e proprio subprocedimento avente ad oggetto la concreta concessione, da parte dell'autorità di Governo, dell'assistenza della forza pubblica all'ufficiale giudiziario che proceda alla stessa esecuzione per rilascio di immobile. Egli, pertanto, in sostanziale notevole deroga alla normativa generale del codice di rito (art. 608 del c.p.c., nella parte in cui richiama l'art. 513 del c.p.c.), non potrà conseguirla discrezionalmente e a sua semplice richiesta, dietro la sua personale valutazione della sua inettitudine a vincere altrimenti la resistenza del debitore esecutato.

Ben al contrario, egli — e di conseguenza (e soprattutto) il creditore — è ora costretto, nel caso che per condurre a compimento le operazioni non ce la faccia da solo a vincere la resistenza del debitore, per poter portare a termine la stessa esecuzione e pur in presenza di un titolo del tutto valido ed efficace, a sottostare alle relative determinazioni di un soggetto estraneo al meccanismo processuale della esecuzione dei titoli giudiziali e dell'effettiva tutela giurisdizionale del diritto riconosciuto al creditore in una pronuncia di un giudice, ottenuta secondo diritto.

Giustificazione di questa sostanziale, cospicua e assoluta governativizzazione della gestione dell'emergenza sfratti è stata ritenuta la necessità di una valutazione dell'interesse pubblicistico al mantenimento dell'ordine ovvero anche alla congrua gestione della forza pubblica: in relazione — con tutta evidenza — ai problemi connessi al dislocamento di troppo nutriti contingenti di forza pubblica per la materiale assistenza in vista della probabile sovrapposizione temporale dei numerosissimi provvedimenti di rilascio, con conseguente distoglimento di quelli da tutti gli altri compiti di ufficio e/o istituzionali.

E vi è chi ritiene che la presenza di rappresentanti di organizzazioni di categoria parasindacali di inquilini e proprietari possa introdurre altresì un ulteriore interesse, del pari squisitamente pubblicistico, a privilegiare di fatto, con un materiale differimento delle operazioni, le condizioni disagiate di categorie degli uni e degli altri il cui trattamento secondo stretto diritto potrebbe invece forse portare ad acuire tensioni o squilibri sociali in modo da renderle difficilmente gestibili.

Tale normativa va, comunque, valutata soprattutto alla luce della generalizzata prassi interpretativa (di uffici notifiche e prefetture) di ritenersela applicabile anche ai titoli esecutivi dopo il 31 dicembre 1989; e va evidenziata la tendenza legislativa, recentissima (art. 46 del d.l. 30 agosto 1993, n. 330), a procrastinarla ulteriormente in modo secco e del tutto indifferenziato, protraendo l'attuale complessiva situazione di confusione e tensione determinata dall'incertezza, nella quasi totalità dei casi, del giorno in cui sarà data finalmente concreta esecuzione ad un titolo giudiziale perfetto.

In altri termini, la normativa di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 pare esaurirsi in uno stratagemma del legislatore per evitare la scure della pronunzia di incostituzionalità; quella, in modo nella sostanza non difforme da un qualsiasi provvedimento di sospensione c.d. «secca», ha comportato, comporta e comporterà (anche a non voler considerare l'art. 46 del d.l. n. 330/1993) cit., si noti che comunque di tutti i titoli è stata posta in esecuzione concreta una percentuale modesta, tanto che per numerosi titoli di già antica esecutività non si scorge la data di concessione della forza pubblica) proprio un'ulteriore prolungamento della compressione del diritto del creditore-locatore a rientrare in possesso del bene locato, in tal modo perpetuando, con la protrazione di una fattuale ineseguibilità del titolo, la sostanziale privazione di tutela giurisdizionale anche di quel diritto — eppure solennemente garantita dall'art. 24, primo comma, della Carta — in ispreto alla forza del giudicato.

Un altro grave profilo va, però, necessariamente esaminato in uno al primo; lo spostamento dell'accento della stessa sussistenza dell'esecutività del titolo (compressa o soppressa con la sospensione c.d. secca) alla materiale impossibilità di esecuzione per mancata concessione della forza pubblica resa necessaria per le operazioni materiali di rilascio — aventi natura giurisdizionale — ha introdotto una — e peraltro pericolosissima — ingerenza di una autorità di Governo, quale il prefetto (che lo rappresenta a livello provinciale), nella gestione di quelle operazioni, in vista dei medesimi interessi pubblicistici sopra accennati.

Ora, la volontà legislativa — già censurabile di per sé — di subordinare principi cardinali dell'ordinamento (quale l'efficacia del giudicato e l'effettività della tutela giurisdizionale del diritto) alle esigenze contingenti dell'ordine pubblico introduce un elemento fortemente distorsivo della funzionalizzazione della concessione della forza pubblica ai superiori fini di tutela giurisdizionale: ma, per ciò stesso, innegabilmente introduce la necessità di curare interessi pubblicistici assolutamente estranei al processo e alla funzione giurisdizionale.

Ora, è vero che ben marcata è l'impronta sociale che la stessa lettera della norma costituzionale imprime alla proprietà privata, per la quale la funzionalizzazione a fini sociali (per quanto posta in termini in apparenza tassativi dal secondo comma dell'art. 42 della Costituzione), ovvero la nota configurazione di una proprietà-funzione, integrerebbero il presupposto e la condizione per lo stesso riconoscimento costituzionale dell'istituto.

A tale soluzione, di una qualche positiva funzionalizzazione della proprietà privata, si giunge nonostante l'articolo in esame, nella sua definitiva formulazione, rispecchi tutte le ambiguità, non solo lessicali, di una soluzione pragmatica adottata dai Costituenti: ne deriva che, a differenza che per l'iniziativa economica privata, non può sostenersi la mera eventualità — l'*an* — di una funzionalizzazione da parte della legge ordinaria, alla quale la Carta fondamentale commette il compito di determinare le specifiche modalità di attuazione.

Peraltro, alla legge e solo alla legge spetterebbe di stabilire con precisione quali doveri extraindividuali incombono sulla proprietà privata, attraverso specificazioni che dovrebbero inevitabilmente variare a seconda del tipo di proprietà e delle categorie di beni di cui si tratta: e sul punto, oltre la pacifica dottrina costituzionalistica, può forse bastare richiamare, proprio in ordine alla configurabilità di una riserva di legge, anche se qualificata come relativa, in più occasioni, la Corte costituzionale con le sentenze 2 marzo 1962, n. 13 (in Giur. cost. 1962, 126) 14 maggio 1966, n. 38 (*ibid.*, 1966, 686) 11 maggio 1971, n. 94 (*ibid.*, 1971, 1062).

Ora risolvendosi la protrazione del regime di ineseguibilità concreta del titolo giudiziale di rilascio in una — già di per sé di dubbia legittimità — compressione del diritto del locatore proprietario di disporre del bene, ne consegue che ogni intervento sul punto non possa essere demandato, a tutto concedere, proprio ad un organo di governo, per quanto coadiuvato da una commissione, senza l'individuazione di criteri ben determinati e di tempi massimi fissati in modo ragionevole: appare vuoto di ogni significato il richiamo, generalissimo e neutro, alla situazione abitativa generale della provincia comparata al numero totale di richieste di esecuzione (art. 5 della legge citata: che è il contesto in cui deve esprimersi il parere, ma non certo un criterio obiettivo e predeterminato con cui esso va espresso), nonché la fissazione di un termine massimo generale e privo di graduazioni intermedie (art. 3, ultimo comma, della legge citata), tale da lasciare indifferenziato l'eguale trattamento di titoli aventi tutti e ciascuno una propria peculiarità, anzianità e, spesso, pozzorità persino nel medesimo — contestabile — sistema della normativa in esame.

In altri termini, la lettera amplissima di quest'ultima consente una gestione sostanzialmente sovrana, da parte del prefetto e/o (a seconda dello spazio che in concreto questi riconosce alle seconde) delle commissioni provinciali, della disposizione di altrui proprietà, al di là dei limiti propri di una riserva di legge, per quanto relativa.

Non rimane altra via, allora, che qualificare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa in esame, invocando il giudizio della Consulta, con le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo.

... P. Q. M.

Il pretore di turno per gli affari civili nel periodo feriale presso la sezione distaccata di Cava de' Tirreni della pretura circondariale di Salerno, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso, iscritto al n. 10310/1993 r.g.e. di questa sezione distaccata di pretura e vertente a istanza di Murolo Pasquale nei confronti di Celentano Teresa; dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertiti, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61, per contrasto con gli artt. 24 primo comma e 42 secondo comma della Costituzione;

Ordina: a) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso;
b) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Salerno-Cava de' Tirreni, addì 14 settembre 1993

Il pretore: DE SUTANO

94C0085

N. 36

Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Pisa sul ricorso proposto da Brunese Mario ed altri contro l'ufficio del registro di San Miniato.

Tributi in genere - Imposta sulle donazioni - Donazione di nuda proprietà - Criteri di determinazione della base imponibile - Sopravvenuta modificazione dei coefficienti di determinazione al fine di compensare gli effetti della applicazione, nel calcolo dell'imposta, del nuovo saggio di interesse legale introdotto con la legge n. 353/1990 - Prevista efficacia retroattiva (dall'entrata in vigore del nuovo saggio d'interesse legale) di tali nuovi coefficienti - Lamentato contrasto con il dettato costituzionale secondo cui il legislatore, in materia, potrebbe disporre solo per il futuro.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, terzo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92 2284 presentato il 26 marzo 1992 (avverso: rimb. rifiut. reg. + Invim) da Brunese Mario, residente a Napoli in via Morgantini, 3; Leone Maria Pia, residente a Napoli in via Morgantini, 3; Brunese Gianmaria, residente a Sorrento in via Rota, 40, contro l'ufficio del registro di San Miniato.

È presente il sig. Brunese Mario personalmente, nessuno per l'ufficio del registro di S. Miniato.

Il sig. Mario Brunese espone le sue ragioni ed insiste nella rimessione alla Corte costituzionale per le dichiarazioni di sua competenza.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto della domanda è la tassazione della imposta di donazione da parte dell'ufficio del registro di S. Miniato, perchè, con atto notaio Cammuso del 21 dicembre 1990 Brunese Mario e Leone Maria Pia donavano al figlio Brunese Gian Maria alcuni beni posti in comune di Napoli e Montefalcione, riservandosi l'usufrutto con reciproco diritto di accrescimento. Per l'art. 48 del t.u. della imposta di registro, applicabile anche alle donazioni e successioni, la base imponibile in caso di donazione della nuda proprietà è rappresentata dalla differenza tra il valore della nuda proprietà e quello dell'usufrutto vitalizio riservato, con riferimento alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto riferito alla età dello usufruttuario (in caso di usufrutto reciproco con diritto di accrescimento alla età del più giovane degli usufruttuari). In particolare il valore percentuale del diritto di usufrutto è dato dal prodotto del coefficiente corrispondente alla età dell'avente diritto, risultante dalla tabella allegata al t.u. della imposta di registro (e a quello delle successioni e donazioni). Nel caso di specie era già entrato in vigore il nuovo primo comma dell'art. 1284 del c.c. (come dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990) che fissa il saggio degli interessi legali al 10% in sostituzione del 5%). Tale norma è basilare per il calcolo dell'usufrutto, ma ciò nonostante il legislatore non si preoccupò di coordinare il nuovo art. 1284, primo comma, del c.c. con la tabella al t.u. della imposta di registro.

Dal calcolo derivava che il valore riservato ad una persona di anni 51 era pari (al coefficiente $14 \times 10\%$) 140% del valore della piena proprietà con la riduzione zero della base imponibile su cui calcolare le imposte dovute. Conseguenza certamente aberrante, ma la sola derivante dalla stretta applicazione della norma vigente all'epoca del contratto notarile. Ma il legislatore, accortosi dell'evidente vuoto normativo, con successivo intervento (art. 13, secondo comma, 29 dicembre 1990, n. 408) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990, ha sostituito la tabella dei coefficienti la tabella allegata al t.u. della imposta di registro e a quello delle successioni con una nuova tabella e a quelli delle successioni con una nuova tabella esattamente di rispetto a quelli originari, così da ristabilire la identità di trattamento col vecchio regime nel calcolo del valore dell'usufrutto. Il coefficiente è pertanto diventato «7» che, moltiplicato per il saggio del 10% da luogo ad un valore pari al 70% del valore della proprietà. Per assicurare poi la continuità con la vecchia disciplina, il legislatore, con il terzo comma dell'art. 13 della citata legge (n. 408 del 29 dicembre 1990) ha stabilito che i nuovi coefficienti si applicano a partire dal 16 dicembre 1990, giorni della entrata in vigore degli interessi 10%. Evidentemente tale norma era assolutamente non conoscibile alla data dell'atto notarile. Essa è divenuta applicabile per effetto di norma emessa il 29 dicembre 1990, ma da applicare sin dal 16 dicembre 1990.

Si tratta evidentemente di norma retroattiva in contrasto col dettato costituzionale perché il legislatore non può disporre che per il futuro. In sede di registrazione l'ufficio ha preteso il pagamento ovviamente il pagamento delle imposte e così venivano L. 3.100.000 per trascrizione e L. 20.830.000 e così, in totale L. 24.815.000 oltre accessori, della quale istanza veniva chiesto l'accoglimento; in via subordinata veniva richiesto il rinvio alla Corte costituzionale.

Per sua parte l'ufficio difendeva il suo comportamento, chiedendo il rigetto del ricorso, con una conclusione di ipotesi relativa alla richiesta alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 353/1990.

P. Q. M.

La commissione, dato atto di quanto sopra, rimette gli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria per tutti gli adempimenti del caso.

Così deciso in Pisa, 3 novembre 1992

Il presidente relatore: NICCOLAI

94C0086

N. 37

Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Pisa sul ricorso proposto da Brunese Mario ed altri contro l'ufficio del registro di San Miniato.

Tributi in genere - Imposta sulle donazioni - Donazione di nuda proprietà - Criteri di determinazione della base imponibile - Sopravvenuta modificazione dei coefficienti di determinazione al fine di compensare gli effetti della applicazione, nel calcolo dell'imposta, del nuovo saggio di interesse legale introdotto con la legge n. 353/1990 - Prevista efficacia retroattiva (dall'entrata in vigore del nuovo saggio d'interesse legale) di tali nuovi coefficienti - Lamentato contrasto con il dettato costituzionale secondo cui il legislatore, in materia, potrebbe disporre solo per il futuro.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, terzo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92.2285 presentato il 26 marzo 1992 (avverso: istanza rimbors. Invim) da Brunese Mario, residente a Napoli in via Morgantini, 3; Leone Maria Pia, residente a Napoli in via Morgantini, 3; Brunese Francesco Paolo, residente a Napoli in via Morgantini, 3, contro l'ufficio del registro di San Miniato.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 36/1994).

94C0087

N. 38

Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Pisa sul ricorso proposto da Brunese Mario ed altri contro l'ufficio del registro di San Miniato.

Tributi in genere - Imposta sulle donazioni - Donazione di nuda proprietà - Criteri di determinazione della base imponibile - Sopravvenuta modificazione dei coefficienti di determinazione al fine di compensare gli effetti dell'applicazione, nel calcolo dell'imposta, del nuovo saggio di interesse legale introdotto con la legge n. 353/1990 - Prevista efficacia retroattiva (dall'entrata in vigore del nuovo saggio d'interesse legale) di tali nuovi coefficienti - Lamentato contrasto con il dettato costituzionale secondo cui il legislatore, in materia, potrebbe disporre solo per il futuro.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, terzo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92 2286 presentato il 26 marzo 1992 (avverso: rif. rimbors. reg + Invim) da Brunese Mario, residente a Napoli in via Morgantini, 3; Leone Maria Pia, residente a Napoli in via Morgantini, 3; Brunese Luca, residente a Napoli in via Morgantini, 3, contro l'ufficio del registro di San Miniato.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 36/1994).

94C0088

N. 39

Ordinanza emessa il 22 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1994) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Dagnino Adriano contro la regione Liguria ed altra

Impiego pubblico - Dipendenti di ente parastatale (nella specie: Associazione nazionale per il controllo della combustione) trasferiti alle u.s.l. - Inquadramento dei chimici, che prestavano servizio in qualità di chimico, prima qualifica, nel ruolo tecnico di detto ente, nella posizione funzionale intermedia di chimico coadiutore - Condizioni - Anzianità di servizio di dieci anni nella stessa qualifica e preposizione, da almeno un anno dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, alla direzione di struttura organizzativa non complessa - Trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per l'inquadramento dei chimici provenienti da regioni ed enti locali, per i quali i suddetti requisiti non sono richiesti.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1480/90 proposto da Dagnino Adriano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bormioli, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica, 21/20, ricorrente, contro la regione Liguria, in persona del presidente *pro-tempore* della g.r., rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Baroli e Alberto Pagliai, ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della regione in Genova, via Fieschi, 15, e nei confronti della u.s.l. XII-Genova 3, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giorgio Pizzorni, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre, 14/31, resistenti, per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 1732 del 12 aprile 1990, con la quale il ricorrente è stato inquadrato, nel ruolo nominativo regionale (r.n.r.) del personale del s.s.n., nella posizione funzionale iniziale del profilo professionale chimici, e per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nella posizione funzionale intermedia di chimico coadiutore;

Visto il ricorso, notificato il 13 e 14 settembre 1990 e tempestivamente depositato presso la segreteria, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 22 aprile 1993 (relatore il referendario M. Buricelli), gli avvocati: G. Bormioli per il ricorrente, A. Pagliai per la regione Liguria e P.G. Pizzorni per la u.s.l. XII;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dott. Dagnino — chimico laureato, già dipendente di ruolo, dal 1973 al 1982, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), presso la quale ha prestato servizio in qualità di chimico-prima qualifica del ruolo professionale, ivi svolgendo le mansioni di responsabile del servizio controllo termico — ha impugnato la delibera in epigrafe indicata, con la quale è stato inquadrato, nel r.n.r., nella posizione funzionale iniziale del profilo professionale chimici, in base alla considerazione che (esso ricorrente) «risulta non essere in possesso, al 20 dicembre 1979, dell'anzianità di dieci anni richiesta dall'allegato 2 dal d.P.R. n. 761/1979, poiché è stato assunto nel 1973».

Questi i motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 67, sesto comma, e 72 della legge n. 833/1978, nonché degli artt. 64 del d.P.R. n. 761/1979 e 9, lett. d), della l.r. n. 22/1980; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità.

Erroneamente la regione avrebbe inquadrato il dott. Dagnino assumendo quale decisivo punto di riferimento l'anzianità dallo stesso posseduta alla data del 20 dicembre 1979, con conseguente riconoscimento di soli sei anni di anzianità ed attribuzione della posizione funzionale iniziale del profilo chimici. Poiché — si sostiene — l'art. 64, ultimo comma, del d.P.R. n. 761/1979 va interpretato in coordinazione con il combinato disposto degli artt. 67 e 72 della legge n. 833/1978, che prevede l'inquadramento nelle u.s.l. del personale, tra l'altro, dipendente dell'ANCC, nella posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza al momento del trasferimento alle u.s.l. medesime, nel caso di specie si sarebbe dovuto inquadrare il dott. Dagnino avendo riguardo all'anzianità — ultradecennale — dallo stesso maturata alla data del 1° febbraio 1987, e cioè al momento della sua definitiva assegnazione alla u.s.l. XII;

2) in subordine: illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/1979 e tabelle allegate per violazione degli artt. 3, 35, primo comma, 36, primo comma, 97, primo comma, della Costituzione, e per eccesso di delega in relazione all'art. 67, sesto comma, della legge n. 833/1978. Il ricorrente evidenzia tra l'altro che, per quanto attiene al personale ex ENPI ed ANCC, la presa in considerazione di una data — quella del 20 dicembre 1979 — diversa e anteriore a quella di definitiva assegnazione all'u.s.l., per la determinazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'inquadramento del personale suddetto nei r.n.r., si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di buon andamento della p.a., atteso che i dipendenti ex ANCC ed ENPI, in possesso, come il ricorrente, di maggiore anzianità ed esperienza, si vedrebbero, all'atto dell'inquadramento nei r.n.r., equiparati o addirittura posposti in ruolo rispetto a dipendenti con pari o minore anzianità ed esperienza professionale.

La regione Liguria e la u.s.l. XII si sono costituite in giudizio ed hanno controdedotto, insistendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 aprile 1993 la causa è stata trattenuta in decisione e, con sentenza n. 362/93 del 28 settembre 1993, la sezione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento in epigrafe indicata, ed ha infine ritenuto — oltre che rilevante — non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della tabella di equipollenza relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi, di cui all'allegato 2 al d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui richiede, per la collocazione nella posizione funzionale intermedia di chimico coadiutore, più elevati requisiti, di anzianità di servizio (dieci anni, al 20 dicembre 1979), nonché professionali (funzioni di direzione, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del d.P.R. cit., di struttura organizzativa non complessa), per il personale proveniente dal parastato e, segnatamente, dalla ex ANCC, rispetto a quanto previsto, ai fini dell'inquadramento suddetto, per il personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali, al quale ultimo è richiesto unicamente, ai fini, ripetesi, dell'inquadramento nella posizione funzionale intermedia del suindicato profilo, il requisito dell'attribuzione, al 20 dicembre 1979, del settimo livello ex del d.P.R. n. 191/1979, anche quindi in posizione di prima nomina. Ogni ulteriore pronuncia è stata sospesa sino all'esito del giudizio di costituzionalità da proporre con separata ordinanza in pari data.

DIRITTO

Come accennato in parte narrativa, con sentenza in pari data la sezione ha rigettato il primo motivo del ricorso — concernente violazione degli artt. 67 e 72 della legge n. 833/1978 e dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/1979 e prospettato in relazione al fatto che, ai fini dell'inquadramento del dott. Dagnino nel ruolo nominativo regionale, si sarebbe dovuta prendere in considerazione l'anzianità dallo stesso posseduta non già al 20 dicembre 1979, ma quella maturata al 1^o febbraio 1987, alla data, cioè, della definitiva assegnazione del ricorrente alla u.s.l. XII — affermando, in conformità, del resto, all'orientamento della consolidata giurisprudenza sul punto, che l'inquadramento del personale del s.s.n. nei r.n.r. deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, del d.P.R. n. 761/1979, «cristallizzando» al 20 dicembre 1979 la situazione del singolo dipendente in relazione ai requisiti e alle condizioni inerenti alle qualifiche e ai livelli, nonché all'anzianità di servizio maturata fino a quel momento presso l'ente di provenienza, ed escludendo, pertanto, da ogni computo, ai fini suddetti, l'anzianità maturata posteriormente al 20 dicembre 1979, ancorché precedentemente all'inquadramento definitivo.

Il collegio ha, quindi, dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento del «diritto» all'inquadramento in posizione intermedia, atteso che il pubblico dipendente non vanta una posizione di diritto soggettivo, ma di semplice interesse legittimo, nei confronti dei provvedimenti che ne definiscono la posizione funzionale all'interno dell'assetto organizzativo della p.a.: ne consegue che l'azione di accertamento del «diritto» a rivestire una determinata qualifica è inammissibile giacché l'attività connessa all'inquadramento dei pubblici dipendenti, per quanto normativamente vincolata, costituisce pur sempre manifestazione di un potere autoritativo dell'amministrazione.

La sezione, poi, dopo aver rilevato che dagli atti di lite non può considerarsi adeguatamente dimostrato, dal punto di vista documentale, il possesso, in capo al ricorrente, dell'ulteriore requisito delle funzioni di direzione di struttura organizzativa non complessa da almeno un anno alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, richiesto, ai fini dell'inquadramento del personale del parastato nella posizione funzionale intermedia, dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato 2 al d.P.R. cit. — quadro biologi-chimici-fisici-psicologi —, ha, ciò nondimeno, egualmente ritenuto — e ritiene, oltre che rilevante, in considerazione dell'infondatezza del primo motivo — non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della tabella di equiparazione relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi, di cui all'allegato 2 al d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui richiede, per la collocazione nella posizione funzionale intermedia di chimico coadiutore, più elevati requisiti, di anzianità di servizio (dieci anni, al 20 dicembre 1979), nonché professionali (funzioni di direzione, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761 cit., di struttura organizzativa non complessa), per il personale proveniente dal parastato e, segnatamente, dalla ex ANCC, rispetto a quanto previsto, ai fini dell'inquadramento suddetto, per il personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali, al quale ultimo è richiesto unicamente, ai fini, ripetersi, dell'inquadramento nella posizione funzionale intermedia del suindicato profilo, il requisito dell'attribuzione, al 20 dicembre 1979, del settimo livello ex d.P.R. n. 191/1979, anche, quindi, in posizione di prima nomina.

La tabella di equiparazione impedisce infatti a chi, come il ricorrente, ha maturato, al 20 dicembre 1979, oltre sei anni di attività professionale, con laurea e in carriera direttiva, di accedere, poiché proveniente da un disciolto ente parastatale, nella posizione funzionale di coadiutore. L'inquadramento nella quale, invece, viene direttamente previsto in favore del personale proveniente dalle regioni o dagli enti locali, sol che — al 20 dicembre 1979 — si trovasse collocato — magari da un solo giorno, alla stessa data — nel settimo livello ex d.P.R. n. 191/1979.

Il diverso trattamento appare al collegio privo di ragionevole giustificazione, atteso che, da una comparazione tra la declaratoria delle mansioni proprie della prima qualifica del ruolo professionale del parastato (in cui rientrava l'ex ANCC), quale risulta dagli artt. 15 e 16 della legge n. 70/1975, e dall'allegato 1 al d.P.R. n. 411/1976, e la declaratoria del settimo livello di cui all'allegato 4 al d.P.R. n. 191/1979, si ricava che la prima qualifica del ruolo professionale, e il settimo livello ex del d.P.R. n. 191/1979 presentano connotati di professionalità sostanzialmente omogenei ed equivalenti.

Dalla declaratoria delle mansioni del settimo livello, di cui all'allegato 4 al citato d.P.R. n. 191/1979 risulta che in esso sono iscritte, negli enti locali, non solo posizioni di lavoro che implicano funzioni di organizzazione e direzione di unità operative, ma anche posizioni prive di tale contenuto e che implicano «l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale». Tra le esemplificazioni dei profili inerenti al livello compaiono anche i chimici.

Dal combinato disposto degli artt. 15 e 16 della legge n. 70/1975, nonché dall'allegato 1 al d.P.R. n. 411/1976 risulta che il ruolo professionale del personale dipendente dagli enti parastatali si articola in due qualifiche, alla prima delle quali appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di laurea; che i dipendenti appartenenti al ruolo professionale si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali; che l'appartenente al ruolo professionale esercita in tale contesto le mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, e rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'ente dell'esercizio dei singoli mandati professionali.

Dalla comparazione degli elementi normativi sopraindicati appare al collegio irragionevole ed arbitrario che un chimico, magari di prima nomina, proveniente da un ente locale ed ivi inquadrato nel settimo livello possa, nei ruoli nominativi regionali, acquisire direttamente una posizione funzionale — quella intermedia di coadiutore — più elevata rispetto a quella attribuibile ad altro chimico (eventualmente in possesso di una anzianità di servizio assai maggiore rispetto a quella maturata dal dipendente dell'ente locale), proveniente dalla *ex* ANCC ed ivi inserito nella prima qualifica del ruolo professionale, caratterizzata, come si è visto — sia per quanto riguarda i requisiti culturali di accesso, sia per quanto attiene ai contenuti delle mansioni svolte — in maniera sostanzialmente omogenea ed equivalente rispetto a quanto stabilito per il livello settimo dal d.P.R. n. 191/1979 citato.

In definitiva, il miglior trattamento riservato, ai fini dell'inquadramento nella posizione di chimico coadiutore, al personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali, rispetto a quello proveniente dagli enti di cui alla legge n. 70/1975 appare conseguenza esclusiva della diversità dell'amministrazione di provenienza, e quindi, in quanto tale, risulta irragionevole ed arbitrario, e contrastante con l'art. 3 della Costituzione (conf., con riferimento a fattispecie in parte analoghe a quella all'odierno esame del collegio, Corte costituzionale, sentenza n. 331/1992 ed ordinanza t.a.r. Emilia-Romagna-Bologna, I, 34/93).

In considerazione, dunque, della non manifesta infondatezza (oltre che, ripetesi, della rilevanza, essendo il ricorso, come si è visto, infondato sul piano della legittimità ordinaria) della questione di legittimità costituzionale surriferita, dev'essere disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della tabella di equiparazione relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi, di cui all'allegato 2 al d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento, nella posizione funzionale di chimico coadiutore, dei chimici provenienti dal parastato i quali, alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attività lavorativa in qualità di chimico-prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa non complessa da almeno un anno alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, e avessero maturato, al 20 dicembre 1979, almeno dieci anni di servizio, rispetto a quanto previsto dalla tabella stessa per l'inquadramento, nella posizione di chimico coadiutore, del personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone inoltre che, sempre a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata anche ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova, il 22 aprile 1993, in camera di consiglio.

Il presidente: LAZZERI

Il primo referendario: PUPIELLA

Il referendario, estensore: BURICELLI

N. 40

*Ordinanza emessa il 9 novembre 1993 dal pretore di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Amato Angela Maria ed il Ministero dell'interno*

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - Equiparazione agli invalidi di guerra e per servizio, affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione d'indennità di assistenza e accompagnamento - Limiti - Previsione per gli invalidi di guerra e di servizio, ma non anche per gli invalidi civili, dell'assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 487/1988, di manifesta infondatezza di questione analoga, ritenuta superabile dal giudice a quo.

(Legge 11 dicembre 1980, n. 18, art. 1; legge 21 novembre 1988, n. 508).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti gli atti difensivi delle parti in causa:

Rilevato che gli invalidi ricorrenti totalmente inabili e non deambulanti, titolari dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto di percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nonché la liquidazione dell'invalidità nella misura fissata dalla legge n. 506/1988;

PREMESSO

che il Ministero dell'interno contesta tali pretese;

che il ricorrente ha eccepito in via subordinata la legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 13/1980, qualora venga interpretata nel senso che nega a favore degli invalidi civili l'assegnazione di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno di essi, di un'assegno integrativo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento;

che il ricorrente inoltre ha eccepito la illegittimità costituzionale della legge n. 506/1988 nella parte in cui non estende agli invalidi civili la misura delle erogazioni riconosciute a favore dei grandi invalidi di guerra per contrasto con il principio di parità sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

Tanto premesso solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e della legge n. 506/1988 ai termini sopra indicati, osservando quanto segue.

La questione è rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso che ha ad oggetto l'applicazione delle due norme sulle quali il ricorrente fonda il diritto rivendicato, vale a dire l'art. 1 comma della legge n. 18/1980, nella parte in cui rinvia la determinazione del trattamento spettante agli invalidi civili totalmente invalidi alla normativa dettata per i grandi invalidi di guerra nonché alla legge n. 506/1988 che fissa l'importo dovuto per l'indennità di accompagnamento ai soli grandi invalidi di guerra.

La questione è anche manifestamente fondata.

Preliminarmente necessita dire che il testo della disposizione normativa della legge n. 18/1980 non fa alcuna menzione dell'assegno integrativo allorché provvede ad adeguare le pensioni degli invalidi civili a quelle godute dai grandi invalidi di guerra; inoltre la legge di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 18/1980, la legge 26 luglio 1984, n. 392, non estende all'indennità in favore degli invalidi l'assegno integrativo.

È noto al pretore che la Corte costituzionale con ordinanza del 20-27 aprile 1988, n. 487 ha dichiarato infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 18/1980, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione, ponendo in evidenza che esiste una differenziazione di situazioni tra invalidi civili e di guerra sulla base di una diversità obiettiva dei presupposti costitutivi del fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da fatti bellici, comportante anche un elemento risarcitorio estraneo all'ipotesi dell'invalidità civile. Ha considerato perciò che le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee non ritenendo così violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

In quell'occasione la Consulta ha esteso un principio già esplicitato per le pensioni di guerra anche all'indennità di accompagnamento senza però motivare sulle ragioni di quell'ampliamento.

L'indennità di accompagnamento ha lo scopo di incentivare l'assistenza domiciliare dell'invalido evitandone il ricovero e l'emarginazione conseguente e nel contempo sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione delle indennità. Da tanto consegue la correlazione di quella provvidenza con gli artt. 2, 38 e 32 della Costituzione quindi con l'assistenza sanitaria ed il principio che la specifica assistenza degli invalidi è onere esclusivo dello Stato. In questo contesto non appare che vi sia spazio per un fatto risarcitorio dell'integrità fisica conseguente ad un servizio reso al servizio della Patria.

La natura di quell'erogazione va correlata al grado dell'invalidità e non può essere condizionata dall'origine remota della stessa.

Sotto questo profilo non si comprende la ragione della disparità di trattamento praticata agli invalidi civili rispetto a quello riservato a categorie di invalidi che si trovano certamente nelle stesse situazioni personali e sociali.

L'irragionevolezza del diverso trattamento costituisce motivo sufficiente di illegittimità costituzionale delle norme in questione allorché la prima esclude l'assegno integrativo goduto dai gradati invalidi e la seconda perché non consente ai primi di godere dei benefici concessi ai secondi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1988, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e della legge n. 506/1988, in riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso fino alla pronuncia della Corte costituzionale;

Manda la Cancelleria a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Napoli, addì 9 novembre 1983

Il pretore: CAPUANO

94C0090

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 357.000	- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 195.500	- semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 65.500	- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 46.000	- semestrale	L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 200.000	- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 109.000	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.380.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 0 8 0 9 4 *

L. 5.200